



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 399

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 23 luglio 2020

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 7) *Pag.* 11

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 10^a (Industria, commercio, turismo):

Plenaria » 12

Commissioni permanenti

2^a - Giustizia:

Comitato ristretto (Riunione n. 5) *Pag.* 14

5^a - Bilancio:

Plenaria » 15

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 23

7^a - Istruzione pubblica, beni culturali:

Plenaria » 35

12^a - Igiene e sanità:

Plenaria (antimeridiana) » 39

Plenaria (pomeridiana) » 49

13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:

Plenaria » 54

14^a - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria » 80

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

Plenaria *Pag.* 96**Commissioni bicamerali**

Questioni regionali:

Plenaria *Pag.* 99

Inchiesta sul sistema bancario e finanziario:

Ufficio di Presidenza » 103

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 23 luglio 2020

Plenaria

69ª Seduta

Presidenza del Presidente
GASPARRI

La seduta inizia alle ore 8,05.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE comunica che in riferimento al *Doc. IV*, n. 4, relativo ad una domanda di autorizzazione a eseguire un sequestro di corrispondenza nei confronti del senatore Armando Siri, con riferimento al suo collaboratore Marco Luca Perini, in relazione al sequestro dello *smartphone* Apple iPhone X di proprietà ed in uso a quest'ultimo ed all'esigenza di acquisire conversazioni telefoniche, messaggistiche, *mail* e *chat* in esso presenti nell'ambito di un procedimento penale (n. 18735/19 R.G.N.R.) per il reato di cui agli articoli 110, 648-*ter*1 e 61-*bis* del codice penale (concorso nel reato di autoriciclaggio aggravato), informo che il senatore ha fatto pervenire alla Giunta della documentazione.

Si tratta del dispositivo emesso il 19 maggio 2020 e della conseguente ordinanza depositata il 1° giugno 2020 dal Tribunale di Milano – Sezione XII penale, in funzione di giudice del riesame, con cui si annulla il decreto di sequestro probatorio *de qua* emesso dalla Procura della Repubblica di Milano, ai sensi dell'articolo 324 del codice di procedura penale.

Avendo la Giunta completato il suo *iter* – rispetto al sopracitato *Doc. IV*, n. 4 – in data 13 novembre 2019 quando, a maggioranza, ha deliberato la concessione dell'autorizzazione ad eseguire un sequestro di corrispondenza, con conseguente deposito in data 15 novembre 2019 della relazione per l'Assemblea del senatore Urraro, ha provveduto, il 14 luglio 2020, a trasmettere tale documentazione alla Presidenza del Senato.

La Giunta prende atto.

Il PRESIDENTE comunica che in data 15 luglio il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la richiesta di autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni ambientali e di conversazioni telefoniche alle quali ha preso parte il senatore Luigi Cesaro, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140, dal Tribunale di Napoli – sezione del Giudice per le indagini preliminari, con riferimento al procedimento penale n. 8491/2016 R.G.N.R. – n. 22357/2019 R.G. GIP. Tale deferimento è stato annunciato in Assemblea in pari data.

Avverte quindi che il senatore Cucca è designato quale relatore sul Documento citato, il cui esame potrà iniziare nelle prossime sedute.

La Giunta prende atto.

La senatrice STEFANI (*L-SP-PSd'Az*) e il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) chiedono alcuni chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 11, comma 1 del Regolamento della verifica dei poteri, relativamente alla seduta di ieri nella quale il relatore, senatore Pillon, ha riformulato la precedente proposta di relazione. In particolare, sarebbe bene chiarire quando è possibile che avvenga la sostituzione del relatore che viene individuato per ciascuna regione secondo criteri automatici.

Il PRESIDENTE precisa che l'articolo 11, comma 1 del Regolamento per la verifica dei poteri stabilisce che quando la Giunta adotti deliberazioni di convalida o di contestazione di elezioni, in difformità da quanto proposto dal relatore, il Presidente lo sostituisce con altro relatore, scelto nella maggioranza favorevole alla deliberazione adottata.

Tuttavia, nella seduta di ieri, prima che la proposta in precedenza illustrata del senatore Pillon potesse essere oggetto di votazione, il senatore Pillon ha fatto presente, alla luce di quanto stava emergendo con riferimento alla verifica dei poteri di altre Regioni, che avrebbe riformulato la proposta precedentemente avanzata. Di conseguenza, la Giunta ha poi approvato la nuova proposta formulata dal senatore Pillon per quanto concerne la regione Puglia.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Campania

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 19 dicembre 2018 e proseguito nelle sedute del 5 marzo, 9 e 17 aprile, 5 e 13 giugno e 11 settembre 2019, nonché dell'8 gennaio, 11 febbraio, 3 marzo, 19 maggio (pomeridiana), 25 e 26 maggio, 7 e 22 luglio 2020.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri il relatore Malan ha illustrato la propria relazione, proponendo, in virtù di una diversa attribuzione dei voti a vantaggio della lista Liberi e Uguali e a discapito della lista Forza Italia, la contestazione dell'elezione del senatore Carbone.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) ritiene utile ripercorrere quanto avvenuto in sede di verifica dei poteri nella regione Campania, osservando preliminarmente che nel ricorso presentato dal candidato Lotito si era, da una parte, prospettata una erronea attribuzione dei voti alla lista Fratelli d'Italia che avrebbe penalizzato la lista Forza Italia e, dall'altra, si era argomentata un'altra e distinta questione relativa al meccanismo della compensazione dei seggi tra liste eccedentarie e deficitarie.

A suo giudizio, appare utile ricostruire quanto avvenuto nei verbali della Corte d'Appello; già durante lo scrutinio risultò una discrepanza tra i dati pubblicati dal Ministero dell'interno e quelli della Corte d'Appello. Al fine di correggere questa discordanza, l'Ufficio elettorale regionale presso la Corte d'Appello intervenne rettificando i dati di 72 sezioni nei 3 collegi plurinominali, anche al fine di ovviare ad errori di digitazione. A suo avviso, appare incomprensibile il criterio adottato dalla Corte d'Appello nella scelta delle 72 sezioni esaminate, dato che questa scelta ha determinato una palese alterazione nei risultati elettorali, a discapito della lista Liberi e Uguali: in tal senso, lo stesso candidato di tale lista, De Cristofaro, presentò un'istanza che non fu esaminata dall'Ufficio elettorale regionale.

Il Comitato per la revisione dei verbali e delle schede elettorali, istituito dalla Giunta, in relazione alle anomalie e discordanze che sono emerse in sede di controllo preliminare dei dati, ha svolto una complessa istruttoria che, a differenza delle rettifiche parziali operate dalla Corte d'Appello, ha riguardato la totalità delle sezioni elettorali della Regione, nonché un numero cospicuo di schede valide di talune sezioni che sono state oggetto di ulteriori approfondimenti. Gli esiti di questa istruttoria sono inequivocabili, avendo dato luogo a delle differenze nei risultati elettorali che attestano che il maggior resto appartiene alla lista Liberi e Uguali. Peraltro, il Comitato, con estremo scrupolo, ha effettuato varie proiezioni e prove di resistenza, anche tenendo conto dell'ulteriore complicazione rappresentata dalla circostanza, in sé assai grave, dell'avvenuta distruzione delle schede valide presenti in 6 delle 12 sezioni elettorali, oggetto di successivi approfondimenti. A tale riguardo, tali prove di resistenza hanno comunque confermato l'inversione nell'attribuzione dei voti a vantaggio della lista Liberi e Uguali, senza trascurare poi la circostanza che il ricorrente Lotito non era presente come candidato nelle sezioni di cui non sono state rinvenute le schede valide.

Alla luce di queste argomentazioni, pertanto, la Giunta non può che doverosamente basarsi sui dati di proclamazione, come rettificati dalla istruttoria condotta dal Comitato, i cui esiti sono stati riferiti nella seduta di ieri dal relatore Malan, la cui proposta finale è quindi da accogliere.

La senatrice GINETTI (*IV-PSI*), pur evidenziando che il lavoro condotto dal Comitato per la revisione dei verbali e delle schede elettorali sia stato scrupoloso e complesso, rileva che gli esiti dell'istruttoria sono stati oggettivamente viziati dalla circostanza, appurata nel corso dei lavori, dell'avvenuta distruzione delle schede valide di diverse sezioni elettorali. Si tratta, a suo avviso, di un fatto increpabile e avvenuto in violazione della normativa che prescrive la conservazione delle schede elettorali proprio per consentire alla Camere di esercitare la verifica dei poteri, secondo quanto stabilito dall'articolo 66 della Costituzione. In tal senso, il Presidente della Giunta ha doverosamente informato il Presidente del Senato di tali circostanze, per l'eventuale valutazione da parte dell'autorità giudiziaria competente, la quale, secondo quanto risulta, non ha fornito ancora alcun riscontro.

Peraltro, l'avvenuta distruzione di un numero considerevole di schede valide rappresenta un elemento che ha condotto di recente l'altro ramo del Parlamento a confermare la convalida di un deputato, appartenente al Movimento 5 Stelle, proprio in ragione del fatto che, appurata la distruzione delle schede elettorali in alcune sezioni, non si è potuta acquisire una prova incontrovertibile a sostegno della contestazione dell'elezione. Si tratta di un precedente da tenere in considerazione, pur nell'autonomia decisionale che contraddistingue gli organi delle due Camere.

Per le ragioni esposte, preannuncia che la propria parte politica si esprimerà in senso contrario alla proposta del relatore.

Il PRESIDENTE, non essendovi ulteriori senatori iscritti a parlare in discussione generale, avverte che si procederà alle dichiarazioni di voto sulla proposta del relatore.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*), nell'annunciare il proprio voto a favore della proposta del relatore, osserva che il precedente citato alla Camera dei deputati non ha pertinenza nel caso in questione poiché presso l'altro ramo del Parlamento non esistevano ulteriori elementi o dati per ricavare i risultati elettorali; nel caso invece della regione Campania, come ricordato in precedenza, tale ricostruzione è stata resa possibile dall'articolata istruttoria svolta dal Comitato che ha verificato verbali e tabelle di scrutinio, nonché un numero significativo di schede valide.

Proprio l'ampiezza e accuratezza dell'istruttoria ha permesso di individuare un risultato del tutto attendibile, superando l'inconveniente dell'avvenuta distruzione delle schede valide, elemento che, come affermato dal Consiglio di Stato, non pregiudica l'accertamento dei risultati elettorali quando vi siano altri elementi di prova che, come in questa fattispecie, permettano comunque di ricostruire gli esiti elettorali.

Ribadisce pertanto che la Giunta ha il dovere di tener conto degli esiti del lavoro svolto dal Comitato, con conseguente accoglimento della proposta del relatore.

La senatrice EVANGELISTA (*M5S*), nell'esprimere rammarico per l'assenza nella seduta odierna del senatore Crucioli, componente del Comitato per la revisione dei verbali e delle schede elettorali, dichiara che il MoVimento 5 Stelle voterà a favore della proposta del relatore alla luce delle risultanze scaturite dal lavoro del Comitato. Nonostante la difficoltà rappresentata dalla distruzione delle schede valide di alcune sezioni elettorali, infatti, gli esiti dell'istruttoria sono evidenti e, attraverso la disamina attenta dei verbali delle tabelle di scrutinio, comportano l'attribuzione del seggio a favore della lista Liberi e Uguali.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce quanto ebbe modo di rilevare in precedenti occasioni sulla inutilità dell'istruttoria del Comitato alla luce dell'avvenuta distruzione di un numero assai elevato di schede valide. A suo avviso, tale circostanza rende oggettivamente impossibile ricostruire in modo inequivocabile i risultati elettorali. Di fronte a tale aspetto problematico non resterebbero che due scenari: o l'annullamento delle elezioni o la conferma dei dati di proclamazione della Corte d'Appello. Per tali ragioni, dichiara il voto contrario della propria parte politica sulla proposta del relatore.

Il PRESIDENTE quindi pone ai voti la proposta illustrata nella seduta di ieri dal relatore Malan.

La Giunta respinge a maggioranza tale proposta.

Il senatore GIARRUSSO (*Misto*) dichiara di essersi astenuto nella votazione.

Il PRESIDENTE designa il senatore Paroli quale nuovo relatore, scelto nella maggioranza favorevole alla deliberazione adottata, ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del Regolamento per la verifica dei poteri.

In merito al prosieguo dei lavori, il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) chiede se vi siano le condizioni affinché il nuovo relatore, senatore Paroli possa illustrare alla Giunta le proprie conclusioni anche nella stessa mattinata di oggi.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) manifesta la propria contrarietà all'ipotesi di proseguire i lavori della Giunta nel corso della giornata odierna, dato che si era programmata la seduta di oggi a partire dalle ore 8 e fino alle ore 9.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*), nel constatare che a partire dalla giornata di ieri si sta realizzando un'accelerazione dei lavori della Giunta che ritiene incomprensibile, ritiene che la delicatezza delle questioni affrontate richiederebbe un dibattito più ampio all'interno del quale ciascuna forza politica possa esprimere in modo argomentato la propria posizione.

Tale metodo di lavoro, del resto, avrebbe consentito alla Giunta di pervenire a determinazioni sorrette dalla più ampia condivisione. Pertanto, auspica che per quanto concerne il seguito dei lavori per la verifica dei poteri nella regione Campania, la seduta possa essere riprogrammata nella prossima settimana.

Il senatore BALBONI (*Fdi*) ritiene che i lavori relativi alla regione Campania possano senz'altro proseguire nella prossima settimana, a meno che il relatore sia nelle condizioni di poter riferire alla Giunta nel corso della mattinata odierna.

Il senatore BONIFAZI (*IV-PSI*) osserva che le questioni riguardanti la regione Campania sono note da tempo e che ciascuna forza politica ha maturato il proprio orientamento. Pertanto, non vede obiezioni alla possibilità che i lavori possano proseguire anche nella giornata odierna.

La senatrice EVANGELISTA (*M5S*) e il senatore DE FALCO (*Misto*) esprimono il loro dissenso sul prosieguo dei lavori della Giunta nella giornata odierna, ritenendo preferibile convocare la seduta la prossima settimana.

Il senatore PAROLI (*FIBP-UDC*), nella veste di relatore per la regione Campania, si dichiara disponibile a riferire alla Giunta anche nella giornata odierna, qualora si decidesse in tal senso, in quanto ritiene che le questioni attinenti alla regione Campania siano note e già sufficientemente approfondite.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, preannuncia che la Giunta proseguirà l'esame della verifica dei poteri nella regione Campania, con la votazione sulla proposta del relatore Paroli, nella seduta che sarà convocata mercoledì prossimo, 29 luglio alle ore 14, riservandosi di rappresentare al Presidente del Senato la possibilità che, previa disponibilità dei Gruppi, la Giunta possa riunirsi sempre nella stessa giornata di mercoledì, nel caso in cui durante i lavori dell'Aula vi siano spazi di discussione e, quindi, senza votazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

COMMISSIONI 1^a e 8^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

Giovedì 23 luglio 2020

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 7

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
COLTORTI

Orario: dalle ore 9,35 alle ore 10,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONI 8^a e 10^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

10^a (Industria, commercio, turismo)

Giovedì 23 luglio 2020

Plenaria

4^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
COLTORTI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in videoconferenza, il professor Stefano Da Empoli.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'intelligenza artificiale: audizione del professor Stefano Da Empoli, presidente dell'I-Com, Istituto per la Competitività

Il PRESIDENTE introduce la procedura informativa in titolo e dà la parola al professor DA EMPOLI, che svolge la sua relazione.

Intervengono successivamente la senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*), il presidente COLTORTI (*M5S*) e il senatore CROATTI (*M5S*).

Interviene in replica il professor DA EMPOLI.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e comunica che la documentazione consegnata sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Dichiara quindi conclusa l'audizione odierna, rinviando ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 9,35.

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 23 luglio 2020

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 1438 e connessi

Riunione n. 5

Relatrici: EVANGELISTA (M5S) e VALENTE (PD)

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 12,15

(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(1516) IWOBI. – Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali

(1555) MIRABELLI ed altri. – Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale

(1582) BALBONI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo

(1714) ROMEO ed altri. – Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(Rimessione alla Commissione plenaria)

BILANCIO (5^a)

Giovedì 23 luglio 2020

Plenaria**307^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 8,40.

*IN SEDE CONSULTIVA***(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019**

(Parere alla 14^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore MANCA (*PD*), sulla base dell'avviso formulato dal Governo e delle indicazioni emerse dal dibattito nella seduta di ieri sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, prospetta l'espressione di un parere contrario, per i profili finanziari, sulle proposte 1.5, 1.6, 1.7 e 1.9, e una valutazione non ostativa sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.4, nonché sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, fatta eccezione per le riformulazioni, su cui si tornerà nel prosieguo dell'esame.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), preso atto dell'interpretazione rigorosa e stringente data dalla maggioranza e dal Governo al meccanismo di copertura contemplato dall'articolo 1, comma 3, del provvedimento in

esame, si aspetta che ne sia data omogenea applicazione a tutti gli emendamenti da esaminare. Ribadisce comunque che la suddetta disposizione si presta a una interpretazione più elastica, che consentirebbe di lasciare il dovuto spazio alla discussione delle questioni di merito in sede referente.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore MANCA (*PD*) ricorda che occorre valutare la compatibilità degli effetti finanziari degli emendamenti 3.1 (che prevede campagne informative), 3.3 (che alla lettera *d-bis*) prevede l'istituzione di registri), 3.4 (che prevede misure per la promozione delle opere europee anche per le piattaforme di condivisione di contenuti video) e 3.14 (in relazione ai compiti di tutela del diritto d'autore per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 2 del medesimo articolo 3.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il sottosegretario MISIANI esprime un avviso contrario, per profili di onerosità, sull'emendamento 3.1, mentre chiede di accantonare le proposte 3.4 e 3.14, su cui sono in corso approfondimenti istruttori.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 3.3 risulta ritirato.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) chiede chiarimenti sulla valutazione contraria espressa sull'emendamento 3.1, che prevede campagne informative per una diffusa sensibilizzazione sui rischi della rete e non pare presentare criticità di carattere finanziario.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea, nel merito, l'importanza della proposta emendativa, concernente un tema di grande delicatezza.

Il rappresentante del GOVERNO, a cui si associa il senatore ERRANI (*Misto-LeU*), osserva che l'emendamento, alla luce dello stesso dato testuale, appare suscettibile di determinare maggiori oneri.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) rileva una disomogeneità di valutazione tra l'emendamento 3.1 e le proposte 3.3 e 3.4, che prevedono attività potenzialmente onerose.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) fa presente che l'emendamento 3.4 è di carattere sostitutivo, limitandosi ad una semplice precisazione di quanto già previsto nel disegno di legge.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) replica che, a quanto risulta dalla prassi della Commissione, anche l'ampliamento dell'ambito applicativo di una disposizione recante profili finanziari comporta effetti onerosi.

Il relatore MANCA (*PD*), alla luce della discussione, prospetta l'accantonamento anche della proposta 3.1, per consentire un supplemento istruttorio.

Il PRESIDENTE, concorde il rappresentante del GOVERNO, dispone l'accantonamento di tutti gli emendamenti segnalati riferiti all'articolo 3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il relatore MANCA (*PD*) ricorda che occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli emendamenti 4.9 (con particolare riferimento al punto 1, che innalza il livello del servizio universale), 4.11 (che prevede la mappatura geografica delle reti, misure per favorire e accelerare la migrazione dalle infrastrutture preesistenti e alla lettera *c-bis* l'obbligo di un livello minimo di velocità di connessione), 4.14 (che prevede la garanzia di uniformità tra aree geografiche di accesso e di velocità minima), 4.36 (in materia di compiti di mappatura geografica delle reti per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.43 e 4.44 (in materia di ridefinizione dei contributi per la concessione dei diritti d'uso delle frequenze radio), 4.34 (in materia di proroga dei diritti d'uso individuali dello spettro radio), 4.32 (in materia di co-investimento e accordi di cooperazione per lo sviluppo di reti a banda ultralarga), 4.37 e 4.38 (in materia di differenziazione tra ricerche di mercato e servizi di promozione commerciale come televendite e *telemarketing*), 4.41 e 4.42 (in materia di certezza degli investimenti nel campo dell'«*internet* degli oggetti») e 4.47 (in materia di zone bianche).

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il PRESIDENTE avverte che risultano ritirati, presso la Commissione di merito, gli emendamenti 4.9, 4.11, 4.36, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.34, 4.37 e 4.41.

Il sottosegretario MISIANI si pronuncia in senso contrario, per oneri non quantificati e non coperti, sulle proposte 4.25, 4.43 e 4.44, nonché sull'emendamento 4.35, non segnalato dal relatore, mentre non ha osservazioni, per quanto di competenza, sulle proposte 4.32, 4.37, 4.38, 4.42 e 4.47. Chiede poi di valutare l'accantonamento della proposta 4.14, ancora in fase istruttoria.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) chiede delucidazioni sull'avviso contrario espresso dal Governo con riguardo all'emendamento 4.35, che appare, a una semplice lettura, privo di profili di onerosità.

Il sottosegretario MISIANI risponde che la proposta emendativa comporta ulteriori adempimenti amministrativi, che possono determinare un allungamento dei tempi di recepimento delle direttive interessate, con il rischio dell'apertura di una procedura d'infrazione.

Il relatore MANCA (*PD*) ritiene che, in tal caso, può essere sufficiente l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

Il rappresentante del GOVERNO e il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) concordano con tale conclusione.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'esame della proposta 4.14.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il relatore MANCA (*PD*) ricorda che occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli emendamenti 5.1, 5.5 e 5.7 (che prevedono ulteriori tipologie di impianti che possono accedere agli incentivi e il superamento dei vincoli sui terreni agricoli), 5.2 (che prevede l'istituzione di una banca dati pedologica nazionale), 5.4 (in materia di utilizzo di aree agricole e di competenze delle Regioni con possibilità di richiedere il supporto tecnico-specialistico delle società del gruppo GSE), 5.13 (in materia di aree agricole ai fini di ammissione agli incentivi statali), 5.14 e 5.16 (in materia di silenzio assenso), 5.15 (che stabilisce termini massimi decadenziali), 5.18 (che prevede il riordino della normativa in materia di riconoscimento degli incentivi statali agli impianti fotovoltaici), 5.22 (che prevede in materia di autoconsumo specifiche disposizioni anche nel trattamento fiscale per consorzi, cooperative e società consortili), 5.27 (che prevede interventi sul sistema tariffario), 5.30 (in materia di oneri di sistema), 5.31 (che prevede misure volte a favorire lo scambio di energia anche all'interno dello stesso edificio, di un condominio o tra edifici contigui), 5.32 (che prevede la garanzia di misure per favorire contratti tra utenze limitrofe), 5.34 , 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, 5.41, 5.65, 5.66 e 5.107 (in materia di obiettivi di consumo energetico da fonti rinnovabili e incentivi nel settore dei trasporti e dell'aviazione, nonché di crediti d'immissione al consumo), 5.44 (che prevede la promozione della silvicoltura fuori foresta di essenza legnose di pregio tropicali), 5.45 (in materia di sostegno della filiera del biogas e biometano), 5.48, 5.49, 5.50, 5.72, 5.73, 5.75, 5.79, 5.80, 5.81, 5.82, 5.95 e 5.108 (in materia di biocarburanti, promozione dell'utilizzo energetico di biomasse e riconoscimento, tra le materie prime, del ruolo dei rifiuti e residui), 5.51, 5.53 e 5.109 (in materia di misure di incentivazione per invasi, traverse e dighe e di promozione delle bonifiche dei medesimi), 5.54 e 5.55 (in materia di valorizzazione dell'autoconsumo), 5.56, 5.59 e 5.86 (in materia di copertura finanziaria per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici e gestione RAEE delle pile e degli accumulatori), 5.58 (che prevede il soccorso am-

ministrativo rispetto ai casi di decadenza dalle tariffe incentivanti, possibilità di modificare liberamente la configurazione degli impianti rispetto a quella ammessa al sostegno, tutela degli investimenti già avviati, abrogazione dello scambio sul posto e introduzione di nuovi meccanismi volti a premiare l'autoconsumo istantaneo nonché la condivisione dell'energia), 5.61 (in materia di teleriscaldamento e teleraffrescamento), 5.83 (in materia di bonifica e sostituzione degli impianti in amianto o eternit con contestuale installazione di impianti fotovoltaici a tetto), 5.84 e 5.85 (che prevedono di potenziare il meccanismo di sostegno per l'installazione di impianti fotovoltaici realizzati su fabbricati rurali strumentali), 5.87 (in materia di pianificazione e monitoraggio dei consumi energetici), 5.88 (in materia di promozione dell'idrogeno verde nell'industria siderurgia e chimica), 5.90 (in materia di incentivi alle tecnologie a fonte rinnovabile), 5.92 (in materia di strumenti per promuovere la ricerca e l'innovazione), 5.100 (in materia di idoneità delle aree, di aree agricole, di previsione di ulteriori tipologie di impianti che possono accedere agli incentivi, di silenzio assenso, di cogenerazione e di revisione degli attuali vincoli alla realizzazione degli interventi), 5.103 (che prevede la sostituzione e lo smaltimento di impianti inquinanti), e 5.106 (che prevede il principio di neutralità tecnologica).

Per quanto riguarda le deleghe al Governo previste dagli emendamenti 5.98 e 5.99, si valuti l'opportunità di prevedere il parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari e l'introduzione di una clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica.

Appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 5.24 (che prevede oltre a diverse disposizioni agevolative anche l'estensione alle comunità di energia dei benefici degli enti del terzo settore), 5.25 (che prevede, in materia di autoconsumo, il trasferimento alla fiscalità generale degli oneri non connessi direttamente allo sviluppo ambientalmente sostenibile o di contrasto alla povertà energetica), 5.29 (che prevede in materia di comunità energetiche, la forma di impresa senza scopo di lucro, modalità di incentivazione tariffaria e fiscale, e la definizione di un regime fiscale dedicato per le cooperative) e 5.97 (che prevede che maggiori oneri derivanti dall'articolo 5 non devono trovare regolazione nell'ambito delle componenti tariffarie a carico degli utenti finali).

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il PRESIDENTE fa presente che, con riguardo agli emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 5, sono stati ritirati, presso la Commissione di merito, le proposte 5.2, 5.35, 5.37, 5.39, 5.41, 5.49, 5.92 e 5.103.

Il sottosegretario MISIANI esprime un avviso contrario sulla proposta 5.1 per maggiori oneri, mentre rinvia alle valutazioni delle competenti amministrazioni ministeriali sugli emendamenti 5.5 e 5.7, sottolineando che, comunque, non si ravvisano particolari criticità di ordine finanziario.

Con riguardo poi all'emendamento 5.4, rinvia alla valutazione sul testo riformulato.

Sugli emendamenti 5.14, 5.16, 5.56, 5.59, 5.84, 5.85, 5.86, 5.88, 5.90 e 5.97 prospetta l'espressione di un parere di semplice contrarietà, mentre si esprime in senso non ostativo sugli emendamenti 5.13, 5.15, 5.18, 5.27, 5.30, 5.31 e 5.32.

Sulla proposta 5.22 formula un avviso contrario per maggiori oneri. Esprime altresì un avviso contrario sugli emendamenti 5.24, 5.29, 5.45, 5.65, 5.66, 5.72, 5.75, 5.79, 5.80, 5.53 e 5.109.

Chiede quindi di accantonare le proposte 5.34, 5.36, 5.38, 5.107, 5.48, 5.50, 5.73, 5.81, 5.82, 5.95, 5.108, 5.54 e 5.55.

Sugli emendamenti 5.98 e 5.99, prospetta l'espressione di una valutazione di semplice contrarietà condizionata all'inserimento del parere, sugli schemi di decreto delegato, delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, nonché di una clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) chiede delucidazioni circa l'avviso contrario espresso dal rappresentante del Governo sull'emendamento 5.45.

Il sottosegretario MISIANI osserva come l'emendamento richiamato possa comportare maggiori oneri non quantificati e non coperti.

Si apre quindi un dibattito in cui intervengono i senatori ERRANI (*Misto-LeU*), PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) e DELL'OLIO (*M5S*), a seguito del quale il relatore MANCA (*PD*) propone di accantonare l'emendamento 5.45.

La senatrice ACCOTO (*M5S*) e il senatore DELL'OLIO (*M5S*) chiedono poi i motivi dell'avviso contrario espresso dal rappresentante del Governo sull'emendamento 5.53.

Il sottosegretario MISIANI osserva che, secondo le valutazioni del Ministero dello sviluppo economico, la proposta appare suscettibile di determinare maggiori oneri.

A seguito di un dibattito in cui intervengono i senatori PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) ed ERRANI (*Misto-LeU*), il relatore MANCA (*PD*) chiede di accantonare l'esame dell'emendamento 5.53.

Il PRESIDENTE dispone altresì l'accantonamento degli emendamenti 5.54 e 5.55.

Successivamente, il relatore MANCA (*PD*) riepiloga gli emendamenti riformulati riferiti agli articoli da 1 a 5, ricordando che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni sugli emendamenti 3.5 (testo 2), 3.6 (testo 2), 3.11 (testo 2), 4.3 (testo 2), 4.12 (testo 2) e 4.22 (testo 2). Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 4.37 (testo 2), in

materia di differenziazione tra ricerche di mercato e servizi di promozione commerciale come televendite e *telemarketing*. Occorre valutare la portata normativa e finanziaria della proposta 5.4 (testo 2), in materia di individuazione di aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, con particolare riguardo alla possibilità di richiedere il supporto tecnico-specialistico delle società del gruppo GSE. Occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari delle proposte 5.6 (testo 2) e 5.6 (testo 3), nella parte in cui prevedono il parziale superamento dei vincoli sui terreni agricoli per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. Non ha osservazioni sull'emendamento 5.9 (testo 2). Occorre valutare l'emendamento 5.24 (testo 2), nella parte in cui garantisce alle comunità dell'energia un accesso paritario a tutti i regimi di sostegno. Non ha osservazioni sulle proposte 5.52 (testo 2) e 5.53 (testo 2). Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 5.58 (testo 2), nella parte in cui prevede tutela degli investimenti già avviati, abrogazione dello scambio sul posto e introduzione di nuovi meccanismi volti a premiare l'autoconsumo istantaneo nonché la condivisione dell'energia. Non ha osservazioni sull'emendamento 5.64 (testo 2). Occorre valutare le proposte 5.65 (testo 2) e 5.66 (testo 2), volte a introdurre incentivi per la decarbonizzazione nel settore dell'aviazione. Occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli emendamenti 5.72 (testo 2) e 5.72 (testo 3), in materia di misure di sostegno per la produzione di biocarburanti. Deve valutarsi altresì la proposta 5.80 (testo 2), che prevede misure volte a favorire la produzione di biocarburanti mediante il ricorso a vari tipi di rifiuti. Non ha osservazioni sulle analoghe proposte 5.89 (testo 2) e 5.91 (testo 2), nonché sugli emendamenti 5.93 (testo 2) e 5.96 (testo 2). Occorre valutare gli eventuali profili finanziari dell'emendamento 5.100 (testo 2), nella parte in cui estende la procedura del silenzio assenso alle valutazioni di impatto ambientale relative agli impianti alimentati da fonti rinnovabili e da biometano. Chiede conferma dell'assenza di profili finanziari dell'emendamento 5.106 (testo 2), che richiama il principio di neutralità tecnologica.

Da ultimo, fa presente che sono pervenute anche le proposte 5.72 (testo 4) e 5.97 (testo 2), sulle quali è in corso l'istruttoria.

Il sottosegretario MISIANI esprime un avviso non ostativo sulle proposte 4.37 (testo 2), 5.24 (testo 2), 5.58 (testo 2) e 5.100 (testo 2), mentre prospetta l'espressione di un parere di semplice contrarietà per quegli emendamenti che introducono ulteriori adempimenti funzionali al recepimento di direttive europee, ossia le proposte 5.6 (testo 2), 5.6 (testo 3), 5.65 (testo 2) e 5.72 (testo 2).

Sulla proposta 5.4 (testo 2) formula una valutazione non ostativa, subordinatamente alla soppressione del disposto di cui al numero 3 della lettera *a*).

Chiede infine di tenere accantonati, per un approfondimento istruttorio, tutti i restanti emendamenti riformulati segnalati dal relatore e riferiti agli articoli da 1 a 5.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore MANCA (PD) propone quindi l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 4.25, 4.43, 4.44, 5.1, 5.22, 5.65, 5.66, 5.72, 5.75, 5.79, 5.80, 5.109, 5.24 e 5.29. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 4.35, 5.14, 5.16, 5.56, 5.59, 5.84, 5.85, 5.86, 5.88, 5.90, 5.97, 5.6 (testo 2), 5.6 (testo 3), 5.65 (testo 2) e 5.72 (testo 2). Sugli emendamenti 5.98 e 5.99 il parere è di semplice contrarietà, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla previsione del parere, sugli schemi di decreto, delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, nonché all'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria. Sull'emendamento 5.4 (testo 2) il parere è non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del numero 3 della lettera a). Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5, fatta eccezione per le proposte 3.1, 3.4, 3.14, 4.14, 5.34, 5.36, 5.38, 5.107, 5.45, 5.48, 5.50, 5.73, 5.81, 5.82, 5.95, 5.108, 5.53, 5.54, 5.55, 3.5 (testo 2), 3.6 (testo 2), 3.11 (testo 2), 4.3 (testo 2), 4.12 (testo 2), 4.22 (testo 2), 5.9 (testo 2), 5.52 (testo 2), 5.53 (testo 2), 5.64 (testo 2), 5.66 (testo 2), 5.72 (testo 3), 5.80 (testo 2), 5.89 (testo 2), 5.91 (testo 2), 5.93 (testo 2), 5.96 (testo 2), 5.106 (testo 2), 5.72 (testo 4) e 5.97 (testo 2), il cui esame resta sospeso. L'esame resta altresì sospeso su tutte le proposte riferite agli articoli 6 e seguenti.».

Previa verifica del prescritto numero legale, posta ai voti, la proposta di parere avanzata dal relatore risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 23 luglio 2020

Plenaria**192^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
MARINO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Cecilia Guerra.*

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 3, Sezione III, Appendice e Allegati I, II, III, IV, V, VI e VII) Documento di economia e finanza 2020, Sezione III, relativa appendice e connessi allegati
(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente MARINO dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore FENU (M5S) rinuncia ad intervenire in replica.

Prende quindi la parola il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, che si sofferma inizialmente sul tema dell'onerosità del carico fiscale sul lavoro dipendente, richiamando l'intervento, in vigore dal primo luglio scorso, di riduzione del cuneo fiscale che riguarda 16 milioni di lavoratori. Tale iniziativa temporanea dovrà essere consolidata, anche in un disegno più ampio di riforma complessiva del sistema impositivo sui redditi di lavoro dipendente. In proposito, nega l'ipotesi che il trasferimento dell'onere fiscale dal lavoro ad altri fattori di produzione possa significare l'in-

roduzione di una nuova misura patrimoniale, in aggiunta a quelle peraltro già in essere a determinate condizioni.

In materia di tassazione delle multinazionali, incluse quelle digitali, ricorda che, a fronte del dibattito in corso in Europa e in attesa di determinazioni comunitarie, l'Italia ha già varato una *web tax*, che è entrata in vigore il primo gennaio 2020.

In relazione invece al potenziamento dei pagamenti elettronici anche in funzione di contrasto all'evasione fiscale, oggetto di alcuni riferimenti critici nel corso del dibattito, evidenzia che tale misura, che dovrà essere affiancata da un sistema di raccolta dati che garantisca la tracciabilità delle transazioni, è utile principalmente per la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata.

In merito alle considerazioni del senatore Marino, assicura che il Governo intende proseguire il rapporto dialettico con le opposizioni, come già indicato in più occasioni dal Presidente del Consiglio. Finora le proposte di collaborazione non sono state ritenute soddisfacenti dalle stesse, tuttavia ritiene fondamentale che si trovino ulteriori modalità di confronto, anche perché su taluni temi la convergenza è possibile.

Il ritardo nella presentazione del Piano nazionale delle riforme, peraltro a seguito di accordi europei, è stato legato all'incertezza sugli effetti economici della pandemia. Tale scelta ha peraltro consentito al Governo di varare un documento che fosse coerente anche con gli esiti dei cosiddetti «Stati generali», che si sono svolti a Villa Pamphilj nel mese di giugno, e contenesse quindi i temi generali degli investimenti pubblici e privati nei settori della tecnologia, della ricerca, della transizione ecologica e della sanità, soprattutto con riferimento all'assistenza territoriale.

Circa le iniziative adottate dal Governo per affrontare la crisi economica, aventi natura emergenziale, evidenzia che l'obiettivo era quello di evitare il fallimento della attività economiche e la perdita di posti di lavoro e di trasferire risorse alle famiglie. L'ulteriore scostamento di bilancio varato dal Consiglio dei ministri sarà destinato a completare gli interventi già previsti.

Condivide poi il riferimento del senatore D'Alfonso in merito al recupero dei crediti e assicura il massimo impegno in proposito da parte dell'Agenzia delle entrate, pur nel rispetto dei tempi necessari ad effettuare i relativi controlli.

In risposta al senatore Saviane contesta il giudizio secondo cui il Governo non rivolgerebbe le necessarie attenzioni ai lavoratori autonomi e alle partite IVA. A testimonianza di ciò ricorda l'innovativo varo di ammortizzatori sociali a loro favore, per circa 5 miliardi, e gli aiuti, per altrettanti miliardi, destinati alle piccole imprese.

Il Sottosegretario tratta poi sinteticamente la vicenda delle scadenze fiscali, sottolineando che, diversamente da quanto deciso da altri Paesi europei, il Governo ha addirittura operato un taglio dell'IRAP per 4 miliardi di euro. Inoltre, la decisione di escludere sanzioni e interessi, secondo alcuni criteri, per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul red-

dito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive rappresenta certamente un ausilio per le imprese. Il Governo dichiara comunque la disponibilità a rivedere il sistema fiscale attuale, anche per garantirne una maggiore sostenibilità, e a prevedere una diversa ripartizione dei pagamenti nel tempo. Le risorse necessarie potranno rinvenire proprio dalla lotta all'evasione, che rappresenta un fattore che altera la competitività e genera corruzione nel sistema economico, a partire dal lavoro nero e dalla sicurezza sul lavoro. Con la collaborazione del Parlamento si dice convinta che sarà possibile anche una razionalizzazione delle agevolazioni, anche quelle indirizzate alle imprese, che attualmente ammontano a più di cento.

Il relatore FENU (*M5S*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il senatore SAVIANE (*L-SP-PSd'Az*) presenta e illustra una proposta di parere alternativo, di tenore contrario, pubblicata in allegato.

Il senatore PEROSINO (*FIBP-UDC*) invita il relatore a considerare l'opportunità di inserire nel parere un riferimento al fenomeno della delocalizzazione delle imprese italiane.

La senatrice DRAGO (*M5S*) chiede al relatore di aggiungere nel parere una osservazione relativa alle politiche familiari.

Il relatore FENU (*M5S*), accogliendo i suggerimenti appena pervenuti, presenta una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Si passa alla votazione.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore DE BERTOLDI (*FdI*), che prende atto e apprezza le rassicurazioni del Governo e del relatore che escludono il varo di una nuova imposta patrimoniale; condivide le osservazioni contenute nel parere riferite alla riforma del processo tributario e alla cessione dei crediti. Esprime quindi l'auspicio che in tema di rilancio del Paese le forze politiche possano procedere insieme sul medesimo percorso e annuncia che, attenuando la valutazione espressa nell'intervento in discussione generale, il voto del proprio Gruppo, almeno nella fase consultiva, sarà di astensione.

Il senatore PEROSINO (*FIBP-UDC*) esprime un parziale apprezzamento per il Programma nazionale di riforme in esame nonché per il nuovo parere presentato dal relatore e annuncia quindi su di esso il voto di astensione del proprio Gruppo.

Evidenzia che i numerosi scostamenti di bilancio varati finora e le difficoltà dell'economia hanno fatto innalzare significativamente il rap-

porto *deficit*/PIL. Le stesse risorse che l'Italia otterrà dal *Recovery Fund*, anche quelle a fondo perduto, provocheranno un ulteriore aumento del debito, ma auspica che almeno il livello dello *spread* possa calare in reazione al varo di progetti apprezzati anche all'estero.

Relativamente alla riforma fiscale annunciata anche dal rappresentante del Governo, si augura che la Commissione possa fornire il proprio contributo, con spirito costruttivo e disponendo di tutto il tempo necessario.

Dopo aver giudicato non condivisibili i continui riferimenti alla lotta all'evasione fiscale in un periodo in cui il contribuente medio è alle prese con la lotta per la sopravvivenza economica, chiede che la *web tax* diventi efficace al fine di poterla davvero definire come tassa.

In conclusione, invita il Governo a sostenere misure e investimenti capaci di produrre ricchezza attraverso il lavoro, anche se ritiene che la visione economica che caratterizza l'attuale maggioranza probabilmente non lo renderà possibile.

La senatrice DRAGO (M5S) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo ed esprime un personale apprezzamento per il riferimento nel parere alle politiche familiari. Infatti, la previsione di un assegno unico per i figli a carico fino a 21 anni, approvata dalla Camera dei deputati, rischia di essere insufficiente a promuovere un aumento della natalità nel Paese.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore è posta ai voti e approvata.

Risulta quindi preclusa la votazione della proposta alternativa di parere contrario presentata dai senatori Bagnai, Montani, Riccardi, Saviane e Siri.

(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore D'ALFONSO (PD) introduce per le parti di competenza il provvedimento, ricordando che l'articolo 10 reca una serie di modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo unico dell'edilizia) finalizzate a semplificare le procedure edilizie e assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana. In particolare, il comma 7, modificando l'articolo 12 del decreto-legge n. 23 del 2020, introduce alcune disposizioni che specificano i requisiti necessari per le cooperative edilizie a proprietà indivisa ai fini dell'accesso al Fondo solidarietà mutui prima casa. Le norme introdotte stabiliscono altresì un sistema di calcolo dell'importo massimo del mutuo ammissibile e modulano la durata della sospensione

delle rate in base alla percentuale di soci assegnatari che si trovano nelle condizioni richieste dalla legge per l'accesso al Fondo.

L'articolo 21 interviene in materia di responsabilità amministrativa-contabile. Oltre a prevedere che per la prova del dolo sia necessaria la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso, la disposizione limita con riguardo ai fatti commessi dal 17 luglio 2020 al 31 luglio 2021, la responsabilità per danno erariale conseguente ad azioni del soggetto agente al solo dolo.

L'articolo 27, comma 3, apporta alcune semplificazioni in materia di obblighi antiriciclaggio. Viene eliminata la necessità di riscontrare in ogni caso il documento di identità del cliente, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica previsti dalla legge, ove l'identificazione avvenga a distanza, previo rispetto delle condizioni di sicurezza e attendibilità imposte dagli standard nazionali ed europei. Inoltre, per l'instaurazione di rapporti continuativi relativi a carte di pagamento e dispositivi analoghi, è prevista una speciale modalità di identificazione e verifica a distanza dell'identità del cliente.

L'articolo 44 introduce alcune disposizioni, con efficacia limitata fino al 30 aprile 2021, volte a rendere più rapide le deliberazioni concernenti l'aumento di capitale nelle società, tramite l'abbassamento del *quorum* richiesto. Ulteriori disposizioni riguardano il diritto di opzione, che viene riconosciuto ai soci sulle azioni di nuova emissione e sulle obbligazioni convertibili in azioni, in maniera proporzionale al numero di azioni da essi già possedute.

L'articolo 46, comma 1, lettera *b*), pone in capo ai Commissari straordinari che presiedono i comitati di indirizzo delle ZES ulteriori compiti di impulso ai fini del coordinamento – affidato al comitato di indirizzo – tra gli sportelli unici ed il SUA – Sportello unico amministrativo. La norma interviene, inoltre, sulla disciplina inerente alla creazione di aree doganali intercluse all'interno delle ZES regionali o interregionali.

L'articolo 55 reca modifiche alla legge n. 394 del 1991 (legge quadro sulle aree protette). Tali modifiche riguardano le disposizioni relative alla nomina del presidente e del direttore dell'Ente parco, alla procedura di approvazione del regolamento del parco e del piano parco, agli interventi nelle zone di promozione economica e sociale e all'utilizzo dei beni demaniali in concessione da parte degli enti gestori delle aree protette.

Infine, l'articolo 55 chiarisce la decorrenza del termine relativo all'iscrizione all'albo dei soggetti idonei a ricoprire la carica di direttore dell'Ente parco e novella un articolo della legge n. 353 del 2000 (legge-quadro in materia di incendi boschivi) riguardante il rimboschimento delle aree percorse da fuoco, mentre l'articolo 64 introduce delle disposizioni di semplificazione per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del *green new deal*, anche tramite il coinvolgimento di SACE S.p.A..

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI
INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1712*

Il PRESIDENTE fa presente che, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1712, in materia di utilizzo del conto corrente, il 21 luglio scorso, in sede di Ufficio di Presidenza, è stato audito il dottor Marco Pacagnella, presidente di Federcontribuenti, il quale ha depositato un documento che sarà pubblicato sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 10,20.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DOCUMENTO LVII, N. 3, SEZIONE III, RELATIVA APPENDICE E CONNESSI ALLEGATI

La 6^a Commissione Finanze e Tesoro, esaminato, per quanto di competenza, il Documento in titolo,

premessò che:

quest'anno – sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione europea a seguito della eccezionalità della crisi pandemica e in linea con gli altri Paesi dell'Unione europea – il DEF è stato presentato alle Camere in una versione più sintetica, comprendente le sole prime due sezioni (Programma di stabilità e Analisi e tendenze della finanza pubblica), mentre la presentazione del PNR e dei principali allegati è stata posticipata ad un momento successivo al completamento delle misure economiche più urgenti e al perfezionamento della strategia di riapertura delle attività produttive;

il Programma Nazionale di Riforma delinea le politiche che il Governo intende adottare nel triennio 2021-23 per il rilancio della crescita, l'innovazione, la sostenibilità, l'inclusione sociale e la coesione territoriale, nel nuovo scenario determinato dal Coronavirus;

nella Sezione dedicata alla strategia di riforma nelle aree prioritarie, tra gli strumenti per il rilancio del Paese dopo l'emergenza economico-sanitaria, il Governo individua la riforma fiscale, con specifico riferimento al contrasto dell'evasione, nonché le misure di semplificazione fiscale volte ad immettere liquidità;

la riforma fiscale sarà improntata al principio di progressività e volta a migliorare l'equità e l'efficienza del sistema tributario, riducendo le aliquote sui redditi di lavoro. L'obiettivo del Governo è quello di disegnare un fisco equo, semplice e trasparente per i cittadini, che riduca la pressione fiscale sui ceti medi e le famiglie con figli. Al tempo stesso, sarà esaminato il sistema delle imposte ambientali e dei sussidi ambientalmente dannosi così da incentivare la transizione ecologica;

considerato che:

nell'ambito delle misure fiscali orientate a perseguire obiettivi di efficienza e di equità, il Governo ha introdotto, da gennaio 2020, una *Web tax*, che, tuttavia, ha carattere temporaneo;

la crisi epidemiologica ha impresso una forte accelerazione ai processi di digitalizzazione e reso ancora più cogente l'esigenza di rispondere alle sfide fiscali poste dalla digitalizzazione dell'economia;

le misure in ambito di adempimenti fiscali e di imposizione tributaria sono volte ad evitare che obbligazioni e adempimenti aggravino i problemi di liquidità e a fornire un ulteriore stimolo all'economia;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire una specifica indicazione al Governo per adottare un provvedimento di semplificazione fiscale recante misure specifiche volte ad introdurre il criterio dei volumi di dati trasferiti all'estero alle imprese digitali quale indicatore di fatturato per l'applicazione dell'imposta digitale, superando, dunque, tanto il criterio della transazione economica veicolata dalla piattaforma, quanto quello degli introiti da pubblicità;

in relazione al contrasto all'evasione fiscale e contributiva, valuti la Commissione di merito l'opportunità di implementare gli strumenti già esistenti, garantendo che le misure da adottare non si traducano in un prelievo sui patrimoni;

nell'ottica di una maggiore efficienza e di migliorare il rapporto tra contribuente e fisco, appare opportuno indicare nella riforma del processo tributario uno snodo importante della riforma fiscale;

appare opportuno adottare misure di semplificazione volte ad incentivare lo strumento della cessione del credito al fine di consentire una maggiore liquidità per i contribuenti, agevolare la ripresa economica e snellire i tempi per la fruizione dei crediti fiscali;

appare essenziale, ai fini del concreto operare della riforma, garantire maggiori risorse organizzative e di personale alle Agenzie Fiscali, al fine di consentire l'implementazione dell'organico e rendere più efficiente l'operato delle stesse.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DOCUMENTO LVII, N. 3, SEZIONE III, RELATIVA
APPENDICE E CONNESSI ALLEGATI**

La 6^a Commissione Finanze e Tesoro, esaminato, per quanto di competenza, il Documento in titolo,

premessi che:

quest'anno – sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione europea a seguito della eccezionalità della crisi pandemica e in linea con gli altri Paesi dell'Unione europea – il DEF è stato presentato alle Camere in una versione più sintetica, comprendente le sole prime due sezioni (Programma di stabilità e Analisi e tendenze della finanza pubblica), mentre la presentazione del PNR e dei principali allegati è stata posticipata ad un momento successivo al completamento delle misure economiche più urgenti e al perfezionamento della strategia di riapertura delle attività produttive;

il Programma Nazionale di Riforma delinea le politiche che il Governo intende adottare nel triennio 2021-23 per il rilancio della crescita, l'innovazione, la sostenibilità, l'inclusione sociale e la coesione territoriale, nel nuovo scenario determinato dal Coronavirus;

nella Sezione dedicata alla strategia di riforma nelle aree prioritarie, tra gli strumenti per il rilancio del Paese dopo l'emergenza economico-sanitaria, il Governo individua la riforma fiscale, con specifico riferimento al contrasto dell'evasione, nonché le misure di semplificazione fiscale volte ad immettere liquidità;

la riforma fiscale sarà improntata al principio di progressività e volta a migliorare l'equità e l'efficienza del sistema tributario, riducendo le aliquote sui redditi di lavoro. L'obiettivo del Governo è quello di disegnare un fisco equo, semplice e trasparente per i cittadini, che riduca la pressione fiscale sui ceti medi e le famiglie con figli. Al tempo stesso, sarà esaminato il sistema delle imposte ambientali e dei sussidi ambientalmente dannosi così da incentivare la transizione ecologica;

considerato che:

nell'ambito delle misure fiscali orientate a perseguire obiettivi di efficienza e di equità, il Governo ha introdotto, da gennaio 2020, una *Web tax*, che, tuttavia, ha carattere temporaneo;

la crisi epidemiologica ha impresso una forte accelerazione ai processi di digitalizzazione e reso ancora più cogente l'esigenza di rispondere alle sfide fiscali poste dalla digitalizzazione dell'economia;

le misure in ambito di adempimenti fiscali e di imposizione tributaria sono volte ad evitare che obbligazioni e adempimenti aggravino i problemi di liquidità e a fornire un ulteriore stimolo all'economia;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire una specifica indicazione al Governo per adottare un provvedimento di semplificazione fiscale recante misure specifiche volte ad introdurre il criterio dei volumi di dati trasferiti all'estero alle imprese digitali quale indicatore di fatturato per l'applicazione dell'imposta digitale, superando, dunque, tanto il criterio della transazione economica veicolata dalla piattaforma, quanto quello degli introiti da pubblicità;

in relazione al contrasto all'evasione fiscale e contributiva, valuti la Commissione di merito l'opportunità di implementare gli strumenti già esistenti, garantendo che le misure da adottare non si traducano in un prelievo sui patrimoni;

nell'ottica di una maggiore efficienza e di migliorare il rapporto tra contribuente e fisco, appare opportuno indicare nella riforma del processo tributario uno snodo importante della riforma fiscale;

appare opportuno adottare misure di semplificazione volte ad incentivare lo strumento della cessione del credito al fine di consentire una maggiore liquidità per i contribuenti, agevolare la ripresa economica e snellire i tempi per la fruizione dei crediti fiscali;

nella prospettiva della riforma fiscale appare opportuno dedicare specifiche risorse per il sostegno delle famiglie per contrastare la denatalità, nonché incentivi fiscali alle imprese che riportano in Italia le sedi produttive in precedenza delocalizzate;

appare essenziale, ai fini del concreto operare della riforma, garantire maggiori risorse organizzative e di personale alle Agenzie Fiscali, al fine di consentire l'implementazione dell'organico e rendere più efficiente l'operato delle stesse.

**SCHEMA DI PARERE PRESENTATO DAI SENATORI
SAVIANE, BAGNAI, MONTANI, RICCARDI E SIRI SUL
DOCUMENTO LVII, N. 3, SEZIONE III, RELATIVA
APPENDICE E CONNESSI ALLEGATI**

Lo schema del Programma Nazionale di riforma (PNR), che costituisce la sezione III del Documento di economia e finanza (DEF), viene solitamente presentato contestualmente al Programma di stabilità (sezione I del DEF) e al documento recante l'analisi e le tendenze della finanza pubblica (sezione II del DEF). Quest'anno, invece, per effetto della crisi sanitaria ed economica conseguente alla pandemia da Covid-19, che ha colpito tutti i paesi europei, il PNR è stato presentato successivamente all'approvazione delle risoluzioni di Camera e Senato sul DEF 2020, ed è bene sottolineare che l'Italia è risultata l'unico paese a non aver presentato alla Commissione il proprio Piano nazionale delle riforme secondo i tempi stabiliti.

Nel programma i principali problemi riportati del sistema fiscale italiano riguardano il cuneo fiscale troppo elevato sul lavoro, l'accumulo nel tempo di disparità di trattamento tra le diverse fonti di reddito e l'eccessiva complessità del sistema, tutto assolutamente vero ma peccato che non siano solo quelli poiché specialmente in una situazione come quella che stiamo vivendo il problema delle tasse in generale è del tutto evidente.

Un altro tema presente nel programma è quello relativo alla necessità di contrastare l'evasione fiscale, attraverso la diffusione dei pagamenti elettronici, prevedendo inoltre una progressiva riduzione della soglia all'utilizzo del contante. Nel commercio l'utilizzo del contante come mezzo di scambio ha sempre rappresentato un valido e pratico strumento, e non ha senso definire il contante come un mezzo di pagamento destinato ad estinguersi con lo scopo di combattere la c.d. evasione fiscale, considerando inoltre che eventuali evasori del Fisco possono procedere illecitamente tramite pagamenti elettronici, infatti la maggior parte di evasione di capitali non viene fatta tramite denaro contante bensì con l'utilizzo di falsificazioni contabili.

Sarebbe opportuno tendere la mano a lavoratori autonomi, professionisti e partite Iva, i contribuenti più colpiti dalla crisi, attraverso una radicale semplificazione degli adempimenti Irpef e Iva, che segnerebbe il passaggio da un prelievo sugli incassi presunti a uno sugli incassi effettivi eliminando tra l'altro a monte il sistema del saldo e acconto, come da proposta che lo stesso direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini ha recentemente avanzato.

In questo senso la Lega sta dando il proprio contributo: pochi giorni fa è stato presentato un disegno di legge al fine eliminare le inefficienze e i limiti che pervadono l'attuale sistema di compensazione dei crediti e debiti vantati verso le Pubbliche Amministrazioni, introducendo al tempo stesso uno strumento innovativo, finalizzato ad accelerarne e a semplificarne l'attuazione; così come il 29 maggio scorso, la Lega ha presentato un disegno di legge riguardante l'introduzione della flat tax per le famiglie fiscali, l'accorpamento delle ultime tre aliquote dell'imposta sul reddito delle persone, l'introduzione per 3 anni della flat tax sul reddito incrementale Irpef e la riduzione dell'aliquota dell'Ires.

Una nuova riforma fiscale, ispirata all'alleggerimento degli oneri nei confronti dei contribuenti non è più prorogabile, poiché solo ridando certezza e stabilità alle regole fiscali, eliminandone gli eccessivi adempimenti e limiti si può, infatti, migliorare il rapporto tra contribuenti e Amministrazione finanziaria, recuperando, così, quella fiducia nello Stato, come soggetto impositore, che è il presupposto per un rilancio della crescita e della competitività del Paese.

Si esprime pertanto parere contrario.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Giovedì 23 luglio 2020

Plenaria**177^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Anna Laura Orrico.

La seduta inizia alle ore 9,05.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario Anna Laura ORRICO risponde all'interrogazione n. 3-01364 con la quale l'interrogante chiede quali siano le ragioni in base alle quali è stato deciso il collocamento nella città di Crotona della sede della nuova Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Catanzaro e Crotona. Al riguardo, fa presente che la revisione delle Soprintendenze nella loro articolazione territoriale e nella rimodulazione numerica è stata realizzata tenendo conto sia dei contesti culturali di riferimento, sia delle problematiche segnalate *in loco*, e persegue l'obiettivo di garantire una maggiore tutela del patrimonio culturale sul territorio. La Soprintendenza non può non avere la sua sede proprio in una realtà che può vantare un patrimonio archeologico, storico e culturale di notevolissimo valore.

Crotona, la città dei tre millenni, con il parco archeologico di Capocolonna, i due musei archeologici, la fortezza di Carlo V, il suo centro storico, in una cornice provinciale nella quale si segnalano vere e proprie eccellenze storiche, artistiche e culturali, merita di avere un'attenzione particolare, soprattutto dopo l'approvazione del progetto Antica Kroton che ha l'obiettivo di realizzare un parco archeologico urbano che non avrà uguali in Calabria e nel meridione d'Italia. Tutto questo costituisce

motivo di vanto e una ricchezza non solo per la città ma anche per tutta l'area centrale della Calabria. La provincia di Crotona ha tutti i requisiti per orientare il proprio sviluppo verso una strategia di rilancio turistico, valorizzando i propri beni, culturali, archeologici e paesaggistici.

La nuova articolazione periferica del Ministero è stata rafforzata riequilibrando il rapporto tra centro e periferia, aumentando i presidi di tutela e razionalizzando con parametri certi la geografia delle strutture territoriali per garantire servizi efficaci ed efficienti ai cittadini. La nuova rete organizzativa, infatti, prevede la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Catanzaro e Crotona, con sede a Crotona, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza, con sede a Cosenza e il ripristino della Soprintendenza archivistica e bibliografica di Reggio Calabria. Catanzaro non risulta penalizzata, essendo sede del Segretariato regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria che, ai sensi del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, assicura il coordinamento dell'attività delle strutture periferiche del Ministero presenti nel territorio regionale, assumendo, quindi, un ruolo centrale

Quest'ultimo assicura, nel rispetto della specificità tecnica degli istituti e nel quadro delle linee di indirizzo inerenti alla tutela emanate per i settori di competenza dalle direzioni generali centrali, il coordinamento dell'attività delle strutture periferiche del Ministero presenti nel territorio regionale. I Segretariati regionali curano i rapporti del Ministero e delle strutture periferiche con le Regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione. Stipulano, altresì, accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali. Attività, quindi, di assoluto rilievo per la città di Catanzaro. Conclude sottolineando che la riorganizzazione periferica è stata orientata, pertanto, ad assicurare, mediante un aumento dei presidi di tutela, servizi più efficienti ed efficaci ai cittadini.

La senatrice GRANATO (*M5S*) si dichiara soddisfatta della risposta, alla luce della quale emerge come il Ministero abbia deciso, sotto la propria responsabilità, la collocazione a Crotona della sede della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Catanzaro e Crotona nell'interesse collettivo dell'intero territorio, ossia di entrambe le province interessate, attenendosi a criteri di buon andamento e imparzialità. Si augura che da tale scelta derivino effetti benefici in termini di tutela e valorizzazione del patrimonio della Regione.

Il sottosegretario Anna Laura ORRICO risponde poi all'interrogazione n. 3-01787 con la quale gli interroganti hanno manifestato le proprie perplessità e chiesto informazioni riguardo alle misure di sostegno per le bande musicali.

Come è noto, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175, la Repubblica promuove e sostiene lo spettacolo, nella pluralità delle sue diverse espressioni, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identità nazionale. Riconosce, inoltre, il valore formativo ed educativo dello spettacolo, anche per favorire l'integrazione e per contrastare il disagio sociale. La Repubblica riconosce, altresì, il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, ivi inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza, quali fattori di crescita socio-culturale.

A tal proposito, in base all'articolo 1, comma 608, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 al fine di sostenere il settore dei festival, cori e bande, il Parlamento ha autorizzato la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019, demandando a un apposito bando dell'allora Ministero per i beni e le attività culturali il compito di stabilire i termini, modalità e procedure per l'individuazione dei soggetti e dei relativi progetti ammessi al finanziamento e per il riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa indicato.

Successivamente, con l'articolo 7, comma 10-ter, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il Parlamento, per le finalità di cui al predetto articolo 1, comma 608, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha autorizzato la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022.

In tal senso, è stato emanato, in analogia con il citato provvedimento del 2019, il decreto ministeriale 24 giugno 2020, dopo aver acquisito l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto del fatto che la materia della valorizzazione e promozione delle attività culturali rientra tra le materie di legislazione concorrente ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Al riguardo, si precisa che l'articolo 2, comma 1, del predetto decreto ministeriale prevede che «Possono presentare domanda di contributo le associazioni nazionali rappresentative di tutte le associazioni regionali operanti nel settore corale e/o bandistico, le associazioni regionali rappresentative degli organismi corali e bandistici, le istituzioni culturali di rilevanza nazionale ed internazionale operanti nel campo specifico della teoria e della pratica della coralità e della musica popolare amatoriale...».

Non possono invece presentare domanda, ai sensi del suddetto articolo 2, come evidenziato dagli interroganti, le singole Bande musicali, i singoli Cori, le Associazioni e le Federazioni Bandistiche Provinciali e ciò al fine di evitare un'eccessiva frammentazione dell'intervento finanziario previsto dal citato decreto ministeriale. Tuttavia, nello spirito di massima apertura dovuto in particolar modo all'attuale situazione di crisi, si potrebbe considerare, per il futuro, una limitata estensione, anche sulla base delle risorse effettivamente disponibili, evitando comunque l'erogazione di contributi in misura così ampia da doverne ridurre l'entità fino a compromettere il possibile beneficio in favore di ciascuno dei destinatari.

La senatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*) ricorda come l'emendamento alla legge di bilancio per il 2020, dalla cui approvazione origina la disciplina in questione, avesse lo scopo di sostenere le bande musicali, che svolgono una funzione di educazione alla musica, di spettacolo, di arricchimento culturale e di vitalità sociale su tutto il territorio nazionale. Dopo aver sottolineato che la pandemia ha impedito lo svolgimento di parte delle loro attività, ribadisce l'esigenza di prorogare il termine per la presentazione delle domande di accesso ai contributi fissato al 31 luglio dal decreto ministeriale del 24 giugno 2020, dunque con tempi troppo compressi per la presentazione delle domande stesse. Inoltre, la *ratio* della norma era quella di sostenere le realtà locali, mentre dal bando sono escluse le associazioni e federazioni bandistiche provinciali, tradendo così lo scopo della norma. Paventando il rischio che, in assenza di correzioni, le bande musicali locali entro un paio di anni possano essere decimate, con grave danno soprattutto per i più giovani, si dichiara insoddisfatta.

Il PRESIDENTE ringrazia il Sottosegretario e dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE sottopone alla Commissione un calendario dei lavori della Commissione per la prossima settimana, sul quale conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,25.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 23 luglio 2020

Plenaria

151^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
COLLINA

La seduta inizia alle ore 11,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che sono stati assegnati alla Commissione: in sede consultiva, il disegno di legge n. 1883 (decreto-legge n. 76 del 2020 – semplificazioni); in sede consultiva su atti del Governo, la proposta di nomina del dottor Garrone a Presidente dell'Istituto Gaslini di Genova.

Prende atto la Commissione.

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1441 E CONNESSI

Il PRESIDENTE comunica che, in relazione al disegno di legge in titolo, l'emendamento 3.4 (a prima firma della senatrice Fregolent) è stato riformulato in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 3, Sezione III, Appendice e Allegati I, II, III, IV, V, VI e VII) Documento di economia e finanza 2020, Sezione III, relativa appendice e connessi allegati (Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE (PD), relatore, premette che il Documento in titolo fa riferimento sia alle raccomandazioni europee rivolte all'Italia dal Con-

siglio dell'Unione europea del 9 luglio 2019 sia a quelle proposte (con riferimento al nostro Paese) nel maggio 2020 dalla Commissione europea e adottate dal medesimo Consiglio il 20 luglio 2020. Ricorda, in proposito, che l'ultima parte della raccomandazione n. 1 del 2020 concerne anche il settore sanitario, richiedendo, con riferimento agli anni 2020 e 2021, di rafforzare la resilienza e la capacità del sistema sanitario per quanto riguarda gli operatori, i prodotti medici essenziali e le infrastrutture. Saggiunge che, nei considerando della raccomandazione, si rileva che, anche alla luce dell'esperienza relativa alla pandemia di COVID-19, le politiche italiane nel settore sanitario devono essere intese, oltre che a migliorare i processi di *governance* e i piani di preparazione alle crisi, a colmare la carenza di investimenti pubblici nell'assistenza nonché a rimuovere gli impedimenti alla formazione, all'assunzione e al mantenimento in servizio del personale sanitario (anche a fronte delle attuali proiezioni relative alla forza lavoro nel settore).

Ciò posto, si sofferma sulle parti del Documento che ineriscono a profili di competenza della Commissione.

Il Programma Nazionale di Riforma per il 2020 rileva, in via generale, che la crisi epidemica da COVID-19 ha evidenziato, da un lato, la grande importanza del Sistema sanitario nazionale e del modello universale su cui esso si fonda, dall'altro, l'esigenza di un potenziamento dello stesso su tutto il territorio; tale esigenza è connessa anche al processo di invecchiamento della popolazione ed alle possibilità – grazie all'evoluzione scientifica e tecnologica – di nuove cure di alcune malattie.

Il Documento afferma che l'impegno del Governo riguarderà innanzitutto il capitale umano, con: l'adozione di misure urgenti per l'incremento del personale; un forte investimento in formazione del personale; un intervento sui contratti statali di formazione medico-specialistica e sulla valorizzazione degli specializzandi all'interno delle reti assistenziali (anche per facilitare il loro inserimento nel mondo lavorativo); la definizione (a completamento della riforma dell'assistenza territoriale già avviata) di un nuovo ruolo per il medico di medicina generale (modificando anche il suo percorso di formazione e promuovendo l'utilizzo di tecnologie digitali); l'inserimento dell'infermiere di famiglia o di comunità. Si ricorda che l'introduzione di quest'ultima figura è prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n. 34 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020).

In merito ai livelli essenziali di assistenza, il Documento ricorda che (con il decreto ministeriale 12 marzo 2019 e con decorrenza dal 2020) è stato introdotto un nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria, il quale permetterà anche – osserva il Documento – «di valutare la miglior ripartizione regionale delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale».

Il Documento afferma inoltre che verrà potenziato il nuovo sistema informativo sanitario, «completandolo con nuovi flussi relativi all'ambito dell'assistenza territoriale nonché incrementando la produzione statistica e

la predisposizione di analisi integrate dei diversi ambiti assistenziali, anche per rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse».

Riguardo agli investimenti in materia di edilizia sanitaria, il Documento ricorda che una ricognizione operata nel 2018 dalla Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute stima il fabbisogno in circa 32 miliardi, con riferimento ad un arco temporale di interventi relativo agli anni 2019-2045, e che, nella consapevolezza delle esigenze in materia, il Governo si è impegnato a portare avanti il programma pluriennale di investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie (ivi compresa la realizzazione di residenze sanitarie assistenziali). «Si tratta – osserva il Documento – di investimenti necessari ad ammodernare le strutture sanitarie del Paese adeguandole ai migliori standard internazionali in tema di organizzazione per intensità di cure, di percorsi in emergenza e di confort alberghiero con importanti benefici sugli oneri correnti di gestione».

Il Documento afferma altresì che è di fondamentale importanza l'attivazione di un percorso di diffusione dell'utilizzo della tecnologia nell'ambito dei servizi sanitari, con particolare riferimento a: i servizi di telemedicina e di teleassistenza (intesi anche a favorire la «domiciliarizzazione» del paziente); le cartelle cliniche elettroniche; le piattaforme tecnologiche di intelligenza artificiale; la diagnostica rapida; le piattaforme per l'educazione sanitaria dei cittadini e la sensibilizzazione ed educazione alla digitalizzazione sanitaria, nell'ambito della più generale promozione dell'educazione e prevenzione sanitaria (promozione che, osserva il Documento, è altresì connessa alle politiche per l'ambiente).

Il Documento ricorda che tra le politiche del Governo rientra anche lo sviluppo di metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione (alcune norme, intese a consentire tale sviluppo, sono poste dall'articolo 7 del citato decreto-legge n. 34 del 2020). Tali modelli predittivi – osserva il Documento – permettono (con la simulazione di diversi scenari, anche di natura pandemica) di «supportare le scelte di programmazione sanitaria e la corretta distribuzione delle risorse».

Un'altra linea di intervento a cui fa cenno il Documento è costituita dal processo di aggiornamento delle tariffe – ivi comprese quelle relative alle prestazioni ospedaliere –.

Riguardo al settore della ricerca sanitaria, il Documento rileva le esigenze di: chiarire il quadro normativo e procedurale per rimuovere gli ostacoli all'interazione tra le strutture che svolgono ricerca ed il mondo dell'impresa; valorizzare il personale impiegato nella ricerca sanitaria pubblica, riconoscendo la figura professionale del ricercatore nel Servizio sanitario nazionale «e arginando il deflusso verso l'estero dei soggetti formati in Italia in questo ambito».

Riguardo alla politica farmaceutica, il Documento indica le seguenti linee di intervento: la revisione del prontuario farmaceutico nazionale; l'avvio di una riflessione sui tetti di spesa farmaceutica (ai fini di una possibile rimodulazione degli stessi); l'avvio di un dialogo con Parlamento e

associazioni di categoria per verificare l'attuazione della norma relativa all'ingresso delle società di capitali nella gestione delle farmacie.

Il Documento, infine, prospetta l'adozione di una disciplina organica in materia di disabilità, intesa a ridisegnare il sistema di tutela e di inclusione sociale, lavorativa ed educativa dei disabili, nonché ad elevare l'efficienza dei processi di erogazione dei relativi benefici.

Si apre la discussione generale.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*) osserva che il Documento in esame, per i profili di competenza della Commissione, è la sommatoria di generiche dichiarazioni di intenti, non dà contezza di tempi e modi certi del percorso di adeguamento e ammodernamento del sistema sanitario ed è altresì carente di indicazioni sui controlli.

Riguardo agli investimenti in materia di edilizia sanitaria, rimarca che il piano da cui l'Esecutivo ha attinto per determinare i fabbisogni parla di 32 miliardi con riferimento ad un arco temporale che va dal 2018 al 2045, comprensivi di adeguamento antisismico, antincendio e tecnologico. Rileva che tra le misure cui accedere per la copertura dei costi finanziari si indica, in via di premessa al Documento, proprio la linea di credito *Pandemic Crisis Support* del Meccanismo Europeo di Stabilità che, come noto, può finanziare interventi connessi all'emergenza sanitaria, per spese dirette e indirette, nel biennio 2020-2021. Si domanda, alla luce del vigente codice degli appalti, come si possano realizzare in due anni interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico così impegnativi, dal momento che in Italia, normalmente, in due anni non si arriva neppure alla progettazione esecutiva.

Rileva che il programma nazionale di riforma avrebbe dovuto dettare le regole fondamentali per la rimodulazione della spesa, dando contezza di una pianificazione in innovazione, ricerca e prevenzione *post COVID* anzitutto sulla base delle risorse già disponibili, che ammontano a 25 miliardi di euro sul biennio, comprensivi delle risorse stanziare e non utilizzate *ex* articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67, che si aggiungono agli 8,280 miliardi di incremento in parte corrente, come indicato a pagina 39 del Documento in esame, in ragione e per l'effetto dei provvedimenti emergenziali intervenuti, rilevanti ai fini dello scostamento complessivo di 100 miliardi, di cui circa un quarto è oggetto della variazione ulteriore in scostamento che la prossima settimana sarà discussa dall'Assemblea.

Rileva che si continuano a sentire discorsi sul MES senza che l'Esecutivo abbia fin qui approfondito nel dettaglio dove, come e quando andrebbero allocati tali fondi e quali obiettivi ci si prefigge con essi di realizzare, prendendo per buona una ricognizione del 2018 senza nessuna verifica in punto di attualizzazione dei fabbisogni. Evidenzia che, a prescindere dalla questione se il MES abbia o meno clausole vessatorie nascoste, in ogni caso si tratta di finanziamenti che andranno restituiti.

Reputa che il Governo avrebbe dovuto, in sede di PNR, stilare un piano dettagliato di analisi delle reali necessità e dei risparmi che si andrebbero a realizzare con gli investimenti, in modo da poter dare preventivamente conto della necessità degli stessi e della capacità istituzionale della relativa restituzione, posto che le cosiddette risposte dell'Unione Europea per finanziare le misure di supporto e rilancio in Sanità sono tutte a debito. Invita a considerare che, agendo con controlli stringenti e mettendo a fattor comune l'impulso dei 15 miliardi di euro, si può e si deve adeguare il servizio sanitario senza gravare con ulteriore debito sulle spalle delle future generazioni, in modo tale che si generino le risorse necessarie per offrire a tutti i cittadini tutti i LEA sanitari e socio sanitari, compresi anche gli interventi di prevenzione e di cure innovative oggi già disponibili ma tutt'ora non previsti come diritti di salute esigibili. Richiama, in proposito, la sentenza recente sentenza numero 157 della Corte costituzionale, con la quale si rimarca che per conseguire le finalità del sistema della salute, sia da perseguire in sede ordinaria che in occasioni di carattere eccezionale/emergenziale, possono essere utilizzati tanto beni di consumo corrente che beni durevoli, purché il loro impiego risulti equilibrato, ossia caratterizzato dalla leale cooperazione tra Stato e Regioni con riguardo alla concreta garanzia dei LEA.

La senatrice RIZZOTTI (*FIBP-UDC*) premette che i dati economici forniti dal PNR sono, in termini generali, impressionanti, e che colpiscono le informazioni sulle spese sostenute per gli interventi d'emergenza.

Rileva che, per la sanità, ancora non c'è una stima complessiva e organica: molti sono gli interventi previsti (soprattutto nel campo della telemedicina, della teleassistenza, delle cartelle elettroniche), ma in assenza di investimenti adeguati sulla medicina territoriale e sulla prevenzione; dallo stesso PNR si desume che servirebbero 32 miliardi per adeguare le infrastrutture sanitarie pubbliche del Paese.

Dà atto che, negli ultimi mesi, il Governo è intervenuto con misure volte a contrastare gli effetti dannosi del *coronavirus*, tramite decreti-legge contenenti misure a tutela della salute, dei redditi e del tessuto imprenditoriale, che hanno ispirato l'azione anche degli altri Paesi impegnati a fronteggiare l'emergenza.

Osserva che ora però occorre affrontare il vero problema: elaborare un piano di riforme credibile e ambizioso da presentare alla Commissione europea entro settembre-ottobre, per fruire delle ingenti risorse messe a disposizione in esito alla trattativa in sede di Consiglio europeo.

Auspica che si facciano scelte oculate, puntando su interventi effettivamente funzionali al rilancio e non su provvedimenti che aumentano la spesa corrente per un tornaconto elettorale. A titolo di esempio, ricorda che il reddito di cittadinanza non ha prodotto l'auspicato aumento del PIL, come certificato dalla Corte dei conti.

Rileva che nel PNR ci sono indicazioni generiche su come rafforzare la crescita, migliorare l'equità e l'inclusione sociale, promuovere e incentivare la sostenibilità ambientale, e paventa che ciò non basterà a convin-

cere la Commissione europea. Per questo reputa decisivi il dibattito in Aula e il dialogo con le opposizioni: così il Governo avrà elementi per approfondire i vari punti da presentare alla Commissione europea e individuare obiettivi precisi.

Si sofferma, quindi, sulle caratteristiche che, a suo avviso, dovrebbe possedere il piano di investimenti a medio-lungo termine per potenziare il *Welfare*.

Occorre, dopo anni di ridimensionamento, riconoscere il ruolo essenziale e rifinanziare in modo adeguato tutta l'azione pubblica in sanità, scuola, università, ricerca, previdenza e assistenza.

Le infrastrutture sociali del Paese devono essere largamente ricostruite e rinnovate, dopo decenni di tagli negli investimenti pubblici, anche valorizzando gli spazi di collaborazione con il settore privato.

Alcuni ambiti – gli asili, l'assistenza all'infanzia e agli anziani, i servizi per disabili, le residenze per anziani – vanno fortemente sviluppati.

Va abbandonata la logica del «*welfare familiare*» che si è tradotta in un enorme carico di lavoro di cura per le donne e in un milione di lavoratrici domestiche e familiari, e va incrementata la logica del «*welfare aziendale*».

Per le prestazioni, è necessario il rafforzamento dei livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario.

La salute deve essere al centro della parte più dinamica della ricerca scientifica, dell'innovazione nelle biotecnologie, dell'industria farmaceutica, delle produzioni di apparecchiature elettromedicali, dell'uso di tecnologie digitali, di servizi avanzati in vari ambiti. Quest'insieme di attività va considerato come un sistema da sostenere attraverso nuove politiche che, accanto alla spesa per i servizi sanitari, valorizzino e rafforzino le capacità produttive del Paese in questi ambiti.

Anche per il sistema sanitario pubblico occorre un significativo aumento di spesa, dall'attuale 6,5 per cento del PIL ai livelli di Francia e Germania, che sono di due punti più alti.

Vanno ripensate molte politiche sanitarie: occorre puntare su politiche di prevenzione e sulla creazione di una rete di presidi socio-sanitari a livello territoriale, ridimensionando l'enfasi sulle prestazioni sanitarie e i grandi ospedali. In tale ottica, è cruciale intervenire sul sistema delle cure primarie ed in particolare sulla formazione dei medici di medicina generale, alla luce delle criticità palesatesi durante la gestione dell'emergenza *coronavirus*.

Le disparità tra regioni vanno rapidamente ridotte, a partire dall'aspettativa di vita; il modello regionale del passato che ha portato a tali risultati va riconsiderato.

In conclusione, nel rimarcare il bisogno di riforme, auspica che esse siano decise dal Parlamento senza ingerenze dall'esterno, e invita a considerare l'opportunità di fruire di quei fondi europei che potrebbero essere subito disponibili e rivelarsi fondamentali per assicurare il mantenimento dei caratteri di universalità ed equità del sistema sanitario.

La senatrice PIRRO (*M5S*) ritiene condivisibili le preoccupazioni espresse dalla senatrice Cantù, in merito alle condizionalità eventualmente connesse al MES, ma invita a considerare che il Documento in esame non menziona mai il ricorso a tale strumento, che del resto in diverse occasioni è stato escluso dallo stesso Presidente del Consiglio.

Saggiunge che grazie alle risorse assicurate dal *recovery fund* (tra cui 82 miliardi a fondo perduto) sarà possibile porre mano alle riforme di cui il Paese necessita, a partire dal settore sanitario, nel quale occorrerà investire per potenziare la medicina del territorio, la presa in carico delle cronicità e l'assistenza domiciliare.

Sottolinea l'importanza degli interventi prefigurati dal Documento in esame in tema di risorse per il personale sanitario e ripensamento della figura del medico di medicina generale, a partire dai temi cruciali della formazione. In proposito, concorda con i rilievi della senatrice Rizzotti in merito all'esperienza maturata durante la fase più acuta dell'epidemia, che ha evidenziato una risposta non sempre all'altezza da parte degli operatori del sistema di cure primarie.

Rileva che il PNR fa propria, in maniera del tutto condivisibile, la visione cosiddetta «*one health*», secondo la quale esiste una stretta interdipendenza tra le tematiche legate alla medicina umana, a quella veterinaria e alla tutela ambientale.

Tra le criticità del sistema sanitario italiano, segnalate dalla stessa Unione Europea, ritiene che debba essere affrontata quanto prima quella rappresentata dalla frammentazione della *governance* sanitaria, i cui effetti pregiudizievoli si sono fatti sentire anche durante la gestione dell'emergenza epidemiologica.

Conclude rilevando che l'indebolimento del sistema di *welfare*, cui si è fatto in precedenza riferimento, non è certo imputabile all'attuale Governo: al contrario, è nell'attuale legislatura che la tendenza al definanziamento, specie del Servizio sanitario nazionale, è stata invertita.

La senatrice BOLDRINI (*PD*) richiama in primo luogo l'attenzione sull'importanza dei pagamenti digitali e della fatturazione elettronica nell'ottica del contrasto all'evasione fiscale e plaude alle iniziative di riforma in materia tributaria recentemente prospettate, che fanno perno sul passaggio dal fisco «per competenza» a quello «per cassa».

Quanto ai temi di più stretta competenza per la Commissione, segnala in primo luogo le importanti risorse messe in campo per l'edilizia sanitaria, evidenziando che la normativa sugli appalti, che pure presenta delle criticità meritevoli di una revisione organica, non può essere vista solo come un ostacolo, essendo volta anche a prevenire i fenomeni di corruzione e malaffare.

Quanto alle problematiche concernenti il personale sanitario, delle quali si occupa positivamente il Documento in esame, ricorda che esse discendono anche dalle condizioni di dissesto finanziario di diversi servizi sanitari regionali.

Trova condivisibile il prefigurato potenziamento della medicina territoriale e segnala l'importanza, a tali fini, dei fondi per la formazione del personale, anche amministrativo, nell'ottica dell'implementazione degli strumenti tecnologici innovativi, come quelli legati alla telemedicina. Ritiene che in formazione e istruzione si debba investire in maniera massiccia e oculata, per recuperare il *gap* allo stato esistente con gli altri Paesi europei.

Trova altresì opportuno che siano potenziati e razionalizzati gli strumenti per il sostegno alle famiglie e ritiene che il *family act* recentemente varato si muova in questa direzione.

Da ultimo, richiama l'attenzione sugli interventi per l'implementazione del fascicolo sanitario elettronico e sugli stanziamenti per la formazione specialistica dei medici, questi ultimi finalizzati al superamento del cosiddetto imbuto formativo. Reputa necessario, in ogni caso, che al tema della formazione specialistica sia dedicata una riforma organica attraverso un disegno di legge *ad hoc*.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*) invita a fare tesoro dell'esperienza del passato, che mostra come spesso il legislatore si innamori di formule e temi senza un'attenta valutazione degli effetti delle proprie decisioni: segnala, come esempio, che sul tema del fascicolo sanitario elettronico molto si è discusso, si è deliberato e si è stanziato, senza verifiche adeguate sul grado di attuazione delle politiche adottate.

Venendo al tema della contrazione del personale sanitario, sottolinea che tale fenomeno è figlio di stagioni del passato, nelle quali l'attenzione era rivolta quasi esclusivamente agli equilibri finanziari, con figure dirigenziali apicali, a livello sanitario, reclutate prevalentemente tra soggetti con *background* economico o giuridico. Cita inoltre, quale ulteriore esempio di fattore condizionante per la pratica clinica, l'introduzione dei DRG.

Quanto al tema degli appalti pubblici, esprime il convincimento che la normativa attualmente vigente, derivante dalla stagione dei provvedimenti anticorruzione, sia tecnicamente imperfetta e sostanzialmente inapplicabile, ragione per la quale servirebbe, in materia, una riforma organica. Ritiene che, in questo come in altri casi, si debba porre mano a iniziative legislative qualitativamente adeguate, evitando di licenziare testi di cui già si conoscono i limiti al solo fine di poter dichiarare che una riforma è stata fatta.

Tra le criticità del sistema Paese, reputa che quelle più gravi siano connesse alla lentezza della giustizia e della burocrazia.

Richiama l'attenzione sul fatto che, oltre che in materia di medicina territoriale e di cure primarie, è necessario intervenire per migliorare la formazione in tema di igiene e sanità pubblica.

Si sofferma, infine, sul passaggio che il Documento in esame dedica alle disabilità: si prefigurano, per cenni, interventi di notevole portata, quali il ridisegno del sistema di tutela e di inclusione sociale, lavorativa

ed educativa, e l'efficientamento dei processi di erogazione dei relativi benefici. Da persona che si è sempre dedicata al tema delle disabilità, esprime l'auspicio che si abbiano la consapevolezza della complessità di tale progetto e la volontà di passare dalle enunciazioni ai fatti, considerato che nella situazione attuale l'attenzione verso i soggetti disabili non è quella che queste persone meritano: basti pensare alle recenti problematiche connesse alla didattica a distanza o all'inadeguatezza delle provvidenze economiche e sociali.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 12,10.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1441**Art. 3.****3.4 (testo 2)**

FREGOLENT, LUNESU, MARIN, CANTÙ

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dai seguenti:

"1. L'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico è consentito anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare. In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo. Si applica l'articolo 54 del codice penale a colui che, non essendo in possesso dei predetti requisiti, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco, utilizza un defibrillatore o procede alla rianimazione cardiopolmonare, salvo il caso in cui egli abbia intenzionalmente modificato il dispositivo o sia a conoscenza del fatto che qualcun altro lo abbia modificato. Nelle ipotesi di cui al precedente periodo, è altresì esclusa la responsabilità civile del soggetto che abbia fatto uso del defibrillatore o abbia proceduto alla rianimazione cardiopolmonare nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco.

1-bis. Il possessore o detentore di un DAE non può essere considerato responsabile, in sede penale e civile, di qualsivoglia conseguenza derivante dal mancato o dall'errato impiego del DAE stesso qualora abbia adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge in materia di detenzione e possesso di un DAE"».

Plenaria**152^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

COLLINA

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 3, Sezione III, Appendice e Allegati I, II, III, IV, V, VI e VII) Documento di economia e finanza 2020, Sezione III, relativa appendice e connessi allegati

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE (PD) ricorda che si è conclusa la discussione generale.

Nella sua qualità di Relatore, in sede di replica, ringrazia tutti gli oratori intervenuti per la qualità del dibattito svolto.

Sottolinea quindi la complessità delle tematiche trattate dal Documento in esame, da inquadrare peraltro in un contesto in continuo divenire, nel quale è alle viste l'esame in Aula della relazione prodromica ad un ulteriore scostamento.

Prendendo spunto dalle previsioni del PNR concernenti gli interventi infrastrutturali in ambito sanitario, osserva che il Paese ha sin qui programmato le politiche di investimento anche alla luce delle proprie concrete capacità di indebitamento, mentre ora, in presenza della pluralità di risorse messe a disposizione dall'Unione Europea, occorrerà riflettere su quali siano gli strumenti di finanziamento complessivamente più convenienti e appropriati.

Riguardo al *Pandemic Crisis Support* del MES, ricorda che, come evidenziato dal Documento in esame, esso mette a disposizione una linea di credito finalizzata a coprire i costi sanitari, diretti e indiretti, di cura e di prevenzione collegati al COVID-19: per ottenere tali fondi, che per l'Italia ammontano a 36 miliardi, l'unica condizionalità prevista è la documentazione delle suddette spese, da dettagliare in uno specifico piano (*Pandemic Response Plan*).

Soggiunge, quanto alla questione degli strumenti e della tempistica per l'utilizzo delle risorse, che per velocizzare gli interventi è stato adottato il cosiddetto decreto-legge semplificazione, ora in conversione presso questo ramo del Parlamento, e che in ogni caso, per quanto attiene alla

riorganizzazione del sistema sanitario, non si potrà prescindere dal confronto con le Regioni.

Tanto premesso, propone di esprimere parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*) premette che è difficile esprimere in tempi brevi una valutazione su un Documento complesso come quello in esame, che per giunta fa seguito ad una serie di provvedimenti che si sono susseguiti in rapida successione.

Rileva che le raccomandazioni europee alle quali fa riferimento il PNR focalizzano l'attenzione su operatori, prodotti medici e infrastrutture, prefigurando interventi volti a migliorare i processi di *governance*, colmare la carenza di investimenti pubblici nell'assistenza e rimuovere gli impedimenti alla formazione, all'assunzione e al mantenimento in servizio del personale sanitario: si tratta, in sintesi, di una logica tesa principalmente al miglioramento della *governance* dei processi.

Trova apprezzabile che il PNR sottolinei l'importanza del modello universale su cui si fonda il Servizio Sanitario Nazionale e rivolga specifica attenzione al processo di invecchiamento della popolazione, mentre ritiene che il riferimento alla possibilità di nuove cure per alcune malattie debba essere oggetto di una valutazione critica, dal momento che non viene menzionato il tema chiave dei farmaci orfani ed è sottaciuta la necessità di elaborare l'atteso Piano nazionale delle malattie rare.

Quanto ai temi della formazione, concorda sulla necessità di valorizzare gli specializzandi all'interno delle reti assistenziali, ma ritiene che il Documento in esame rechi indicazioni troppo generiche circa i medici di medicina generale. A tale ultimo riguardo, stima necessario un approccio più dettagliato e incisivo, tenuto conto delle criticità emerse durante la gestione della fase più acuta dell'epidemia.

Riguardo al settore della ricerca sanitaria, evidenzia la necessità di dare piena attuazione alla legge sull'utilizzo *post mortem* del corpo, ancora in attesa dell'adozione dei previsti decreti, rammentando che, anche in relazione al COVID-19, si è registrato un salto di qualità delle conoscenze quando i medici hanno cominciato a eseguire le autopsie sui corpi dei pazienti deceduti.

Dichiara, infine, che il suo Gruppo esprimerà voto contrario.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*) è dell'avviso che il Documento in esame, per i profili di competenza della Commissione, sia quanto di più lontano si possa immaginare da ciò che dovrebbe essere: un compiuto Documento di incisiva programmazione delle risposte all'emergenza *coronavirus* per realizzare effettivamente quello per cui è chiamato, vale a dire riqualificare e rilanciare il sistema sanitario.

Invita, vista l'assenza di idee, a mutuare le proposte dell'opposizione, almeno le più significative, per colmare le rilevanti lacune e carenze nella programmazione delle attività di controllo e prevenzione pandemica. Evi-

denzia che nulla è previsto per la tempestiva realizzazione di un programma che, tramite meccanismi di semplificazione e flessibilità, consenta il pronto recupero dei milioni di prestazioni sanitarie rinviate. Ritiene che ciò sarebbe possibile mediante poche regole di garanzia tanto sul versante delle verifiche di appropriatezza prescrittiva che sul versante delle risorse dedicate, a cominciare da quelle già stanziare, dando certezza che prima di fare nuovo debito siano riorientate tutte le rilevanti disponibilità dei *budget* inutilizzati da gennaio a maggio 2020, facendo produrre secondo l'effettivo bisogno espresso e non secondo ciò che è più remunerativo per le strutture.

Fa rilevare che per l'effettivo potenziamento del capitale umano in Sanità, non solo in quantità ma in qualità, basterebbe mutuare organicamente le soluzioni prospettate oltre un anno fa dalla sua parte politica e condivise almeno con una parte dell'attuale maggioranza sia per le specializzazioni mediche che per la medicina territoriale in chiave di prevenzione e innovazione tecnologica con il *teaching hospital*, la telemedicina, i moduli di *second opinion supporting* in una rete formativa di clinica e ricerca veramente integrata Ospedale/Territorio, accompagnata da campagne di educazione sanitaria sui grandi temi della medicina. Ritiene infatti che il modello attuale di formazione, sia specialistica che continua, non sfrutti il potenziale impatto formativo della ricerca scientifica: quest'ultima consente di capire il rapporto tra teoria e pratica, di portare il proprio contributo, di partecipare alla preparazione, conduzione e raccolta dei risultati, allena a diventare più critici e a interpretare il lavoro degli altri, a discriminare tra risultati utili e futili.

Soggiunge che, anche per il superamento delle liste di attesa, nessuna delle proposte della sua parte politica è stata presa in considerazione. Evidenza che l'attuale congiuntura suggerisce inoltre di procedere sistematizzando l'estensione oraria in regime di lavoro ordinario, valorizzando il *know how* competenziale e professionale di pensionandi e pensionati suscettibili di trattenimento volontario in servizio per un periodo annuale: sarebbe accorgimento utile per recuperare tutte le prestazioni di diagnostica, *screening*, assistenza, cura e riabilitazione sospese e differite *sine die* prevedendo meccanismi di incentivazione reale, senza sovradimensionamenti in dotazione organica che nel ritorno alla normalità non sarebbero più utili.

Invita infine a considerare che l'evoluzione del ruolo dei medici di cure primarie impone una forte componente di formazione e ricerca nella medicina territoriale, al fine di superarne i seguenti limiti: libera iniziativa personale dei fabbisogni formativi; offerta spesso sostenuta dall'industria farmaceutica o dai produttori di dispositivi medici (conflitto di interessi); formazione obbligatoria non assistita da adeguate sanzioni; mancanza di un chiaro e coerente ruolo di indirizzo sulle priorità di formazione.

Considerate le rilevanti lacune evidenziate, annuncia il voto contrario del suo Gruppo.

La senatrice BOLDRINI (PD) reputa necessario procedere alla riorganizzazione del sistema sanitario, preservandone il carattere di universalità, attraverso un doveroso confronto con le Regioni.

Ricorda che l'esigenza di alcuni interventi è emersa proprio a seguito dell'epidemia da *coronavirus*: si riferisce, in particolare, al potenziamento dei reparti di terapia intensiva.

Ritiene però che si debba iniziare con l'attuare le normative già vigenti, grazie alle nuove risorse a disposizione, a partire dall'implementazione della medicina territoriale e dalla messa in rete delle professionalità sanitarie, funzionale alla presa in carico della persona ammalata attraverso percorsi individualizzati.

Ricorda, ad esempio, che l'attuale Piano delle cronicità contiene una serie di importanti indicazioni che sono tuttora in attesa di attuazione.

Plaude alla previsione dell'inserimento dell'infermiere di famiglia o di comunità all'interno del sistema di cure primarie, sottolineando che grazie ai disegni di legge già *in itinere* potrà essere adottata la necessaria disciplina di dettaglio.

Segnala la necessità che le Regioni recuperino gli interventi programmati che è stato necessario rinviare a causa del COVID-19 e lo facciano con modalità possibilmente omogenee.

Quanto al tema dell'ammodernamento tecnologico della sanità, invita a considerare l'importanza della diffusione della banda larga all'interno degli ospedali e delle altre strutture, funzionale alla possibilità di reale implementazione della telemedicina.

Riguardo alla questione delle risorse, esprime il convincimento che si debba ricorrere alla forma di prestito complessivamente più conveniente, così come farebbe qualsiasi persona bisognosa di finanziamento per le esigenze della propria famiglia.

Dichiara conclusivamente voto favorevole a nome del proprio Gruppo.

La senatrice CASTELLONE (M5S) osserva che, nonostante la dialettica politica tra maggioranza e opposizione, anche dalla discussione odierna è emerso un comune sentire in seno alla Commissione sulle questioni che attengono agli interventi per il miglioramento del sistema sanitario.

Ribadisce in proposito quanto ha avuto modo di affermare in passato: questo è il momento delle scelte coraggiose, nel segno della discontinuità e dell'innovazione. Evidenzia che il Documento in esame rappresenta un programma cui occorrerà dare attuazione mediante specifiche iniziative legislative, alcune delle quali già incardinate in Commissione. Ricorda, a titolo di esempio, che è stato avviato l'esame di un disegno di legge concernente la formazione specialistica, tema a suo avviso fondamentale, specie con riferimento ai medici di medicina generale.

Rileva che vi è la necessità di un salto di qualità culturale sul tema della ricerca: quest'ultima è stata sin qui vista come una voce di spesa, mentre deve essere considerata alla stregua di uno strumento di investimento.

Richiama l'attenzione sul fatto che la pandemia ha reso maggiormente evidenti le differenze sociali e territoriali, ragione per la quale ritiene necessario e non più rinviabile un intervento per garantire parità di accesso alle cure su tutto il territorio nazionale.

Annuncia, in conclusione, che il suo Gruppo esprimerà un voto favorevole.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la proposta di parere avanzata dal Relatore è posta ai voti e risulta approvata.

La seduta termina alle ore 14,55.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 23 luglio 2020

Plenaria**149^a Seduta**

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Morassut.

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (n. 168)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 luglio.

La correlatrice LA MURA (*M5S*), di intesa con il correlatore FERRAZZI (*PD*), illustra uno schema di parere, pubblicato in allegato.

Segue quindi un breve dibattito sull'ordine dei lavori nel quale intervengono il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) – che rinnova la richiesta, già avanzata nella seduta di ieri, di assicurare un più adeguato spazio di approfondimento delle problematiche oggetto dell'atto del Governo in titolo e, soprattutto, dell'atto del Governo n. 169, prevedendo la conclusione dell'esame in sede consultiva degli stessi per la giornata di martedì prossimo – il correlatore FERRAZZI (*PD*) – che ritiene che sugli atti del Governo n. 168 e n. 169 sia stato svolto un ampio, complesso e senz'altro adeguato lavoro di approfondimento e che sia possibile concludere l'esame in sede consultiva degli stessi nella giornata di oggi – la correlatrice

LA MURA (*M5S*) – che concorda con le considerazioni testé svolte dal correlatore Ferrazzi – la senatrice FLORIDIA (*M5S*) – che, pur comprendendo le ragioni della richiesta del senatore Briziarelli, ritiene preferibile concludere l'esame in sede consultiva degli atti del Governo n. 168 e n. 169 nella giornata odierna, anche alla luce di impegni previsti per l'attività della Commissione nella prossima settimana – il sottosegretario MORAS-SUT – che ritiene anch'egli preferibile concludere nella giornata odierna il lavoro in sede consultiva, evidenziando al riguardo che, a tale fase, dovrà poi seguire quella di redazione finale del testo degli emanandi decreti legislativi, fase che è opportuno non comprimere eccessivamente – il senatore COMINCINI (*IV-PSI*) – che condivide le considerazioni svolte dai correlatori e dal rappresentante del Governo e ritiene, inoltre, anch'egli inopportuno rischiare un'eccessiva concentrazione di impegni della Commissione nella prossima settimana – la senatrice GALLONE (*FIBP-UDC*) – che condivide la richiesta avanzata dal senatore Briziarelli, soprattutto con riferimento all'atto del Governo n. 169 – e la presidente MORONESE – la quale prende atto che la Commissione è orientata, nella sua componente maggioritaria, a concludere l'esame in sede consultiva degli atti del Governo nella giornata odierna.

Dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) rileva in primo luogo la non divisibilità della condizione posta nello schema di parere illustrato dalla correlatrice La Mura, ritenendo che non vi siano ragioni per escludere la possibilità di realizzare discariche aventi una barriera artificiale, considerato che tale soluzione risulta tecnologicamente praticabile.

Il senatore Arrigoni manifesta poi perplessità sia sull'osservazione n. 1 dello schema di parere, sia sulle osservazioni n. 2 e n. 3, evidenziando un'impostazione restrittiva che rischia, tra l'altro, di costringere le imprese a dover ampliare in modo ingiustificato, e con conseguenti oneri aggiuntivi, il ricorso allo smaltimento all'estero dei propri rifiuti.

Il senatore solleva perplessità anche con riferimento all'osservazione n. 4 dello schema di parere, in particolare per quanto riguarda la previsione per cui si richiede che sia dimostrato che il potere inquinante del percolato estratto sia «trascurabile». In proposito osserva come la richiamata previsione risulti assolutamente generica e come sarebbe stato invece necessario utilizzare parametri chimici e fisici quantitativamente determinati.

In ordine alla osservazione n. 5, infine, sottolinea come la scadenza ivi prevista per il 30 giugno 2022 appaia ingiustificatamente restrittiva.

Da ultimo il senatore Arrigoni chiede al rappresentante del Governo un chiarimento su quali siano le modifiche allo schema di decreto legislativo in titolo che verranno introdotte a seguito del parere espresso dalla Conferenza Stato-regioni in data 25 giugno 2020.

Il sottosegretario MORASSUT precisa che verranno introdotte nello schema di decreto legislativo solo le modifiche corrispondenti alle proposte emerse in sede di Conferenza Stato-regioni che risultano, dalla documentazione dei lavori della stessa Conferenza, espressamente accolte dal Governo.

Anche la senatrice GALLONE (*FIBP-UDC*) manifesta perplessità su alcuni dei contenuti dello schema di parere illustrato dalla correlatrice, al riguardo soffermandosi criticamente, in particolare, sulla condizione relativa all'esclusione della possibilità di utilizzare una barriera artificiale per la realizzazione delle discariche e sulla modifica prospettata in ordine all'articolo 1, comma 1, lettera *n*), dello schema ritenendo che – come già evidenziato dal senatore Arrigoni – la previsione, secondo la quale deve essere dimostrato che il potere inquinante del percolato estratto è «trascurabile», risulti del tutto indeterminata e, come tale, possibile fonte di problemi in sede applicativa.

Il senatore PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*) manifesta anch'egli perplessità sullo schema di parere illustrato dalla correlatrice La Mura invitando, in particolare, i correlatori e la maggioranza ad una valutazione di insieme dello stesso e a tener conto del rischio che alcune previsioni – come ad esempio quella relativa all'esclusione della possibilità di far ricorso ad una barriera artificiale per la realizzazione delle discariche – possono determinare effetti indiretti sul piano ambientale, ad esempio rendendo molto più difficile la collocazione delle discariche, con conseguenze negative prevalenti rispetto ai risultati positivi attesi.

La senatrice NUGNES (*Misto-LeU*) preannuncia il voto favorevole sullo schema di parere illustrato dalla correlatrice La Mura – pur manifestando alcune perplessità sui rilievi formulati dalla 10^a Commissione che sono stati recepiti nello schema medesimo – e coglie l'occasione, per quanto riguarda le problematiche su cui interviene la condizione contenuta nello schema di parere, per precisare che la predetta condizione intende escludere solo il ricorso alla barriera artificiale in sostituzione della barriera geologica. Rimane ferma la possibilità – già esistente sulla base della vigente normativa – che la barriera geologica naturale possa essere artificialmente completata.

Interviene il senatore MARTELLI (*Misto*) il quale si sofferma sull'osservazione n. 4 dello schema di parere, ritenendo anch'egli che sarebbe opportuno che venissero fornite indicazioni più precise e determinate circa la valutazione del potere inquinante del percolato, nonché sull'osservazione n. 9 evidenziando l'insufficienza della stessa atteso che, dal punto di vista scientifico, la soglia di rischio ammissibile per l'amianto è sostanzialmente pari a zero.

La correlatrice LA MURA (*M5S*) ritiene che le perplessità sollevate nel dibattito fin qui svoltosi sullo schema di parere non siano tali da rendere necessaria una modifica dello stesso. Al riguardo la correlatrice evidenzia non solo il fatto che il parere è frutto di un lavoro, anche tecnico, articolato e approfondito, ma che esso è altresì il risultato di un attento bilanciamento di tutte le esigenze che vengono in rilievo nell'ambito considerato. Sottolinea inoltre come lo schema di decreto legislativo debba essere valutato anche alla luce dell'imponente apparato tecnico di sostegno contenuto negli allegati allo stesso.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto contrario della sua parte politica ribadendo le perplessità già sollevate nel corso del dibattito in ordine allo schema di parere, con particolare riferimento soprattutto alle parti dello stesso relative all'esclusione della possibilità di fare ricorso ad una barriera artificiale per la realizzazione di discariche e all'osservazione n. 4 nella parte concernente la determinazione del potere inquinante del percolato.

La senatrice Assuntela MESSINA (*PD*) annuncia il voto favorevole del gruppo Partito Democratico.

Il senatore MARTELLI (*Misto*) annuncia la propria astensione.

Il senatore COMINCINI (*IV-PSI*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica.

La senatrice FLORIDIA (*M5S*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica.

Il senatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica.

La senatrice GALLONE (*FIBP-UDC*) annuncia il voto contrario della sua parte politica.

Dopo un breve intervento del sottosegretario MORASSUT – il quale fa presente che, in ogni caso, molte delle problematiche oggetto dell'atto del Governo in titolo, così come dell'atto del Governo n. 169, potranno essere nuovamente esaminate in sede di discussione del prossimo collegato ambientale, che il Governo intende presentare il prima possibile – previa verifica del prescritto numero di senatori, lo schema di parere illustrato dalla correlatrice LA MURA (*M5S*) è posto ai voti e approvato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (n. 169)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 16 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il correlatore FERRAZZI (*PD*), di intesa con la correlatrice LA MURA (*M5S*), illustra una nuova formulazione dello schema di parere relativo all'atto del Governo in titolo, pubblicata in allegato.

La presidente MORONESE dichiara chiusa la discussione generale.

La senatrice Assuntela MESSINA (*PD*) annuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla nuova formulazione dello schema di parere, testé illustrata dal correlatore Ferrazzi.

La senatrice GALLONE (*FIBP-UDC*) annuncia l'astensione del gruppo Forza Italia, evidenziando come lo schema di parere sollevi perplessità in relazione ad alcune previsioni del medesimo, anche per l'eccessiva indeterminazione delle stesse.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) annuncia l'astensione della sua parte politica evidenziando, da un lato, come sia innegabile che nella definizione dei contenuti dello schema di parere siano stati fatti dei passi avanti e, dall'altro, come però rimangano aspetti negativi a cominciare dalla mancata definizione di requisiti *standard* minimi per tutti gli impianti di trattamento dei rifiuti.

A ciò deve poi aggiungersi il fatto che non si è voluto concedere il tempo necessario per un approfondimento adeguato delle problematiche oggetto dello schema di parere.

Auspica, infine, che sia in sede di esame del futuro collegato ambientale – come prospettato anche dal rappresentante del Governo – sia ancor prima, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge «semplificazione», risulti possibile ritornare sulle tematiche ambientali in questione, in modo da cogliere l'occasione per fornire ulteriori risposte, concrete e efficaci, alle attese dei cittadini.

Il senatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) annuncia il voto favorevole del gruppo Per le Autonomie.

La senatrice L'ABBATE (*M5S*) annuncia il voto favorevole del gruppo Movimento 5 Stelle.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, lo schema di parere illustrato dal correlatore FERRAZZI (PD), nella sua nuova formulazione, è posto ai voti e approvato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 3, Sezione III, Appendice e Allegati I, II, III, IV, V, VI e VII) Documento di economia e finanza 2020, Sezione III, relativa appendice e connessi allegati (Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

La presidente MORONESE, facente funzioni di relatore in sostituzione del senatore Mirabelli, relatore designato, illustra il documento in titolo, facendo presente che il Programma Nazionale di Riforma 2020 (PNR) in esame costituisce la terza sezione del Documento di economia e finanza (DEF); quest'anno – a seguito della eccezionalità della crisi pandemica e in linea con gli altri Paesi dell'Unione europea – la presentazione del documento, normalmente esaminato unitamente al DEF, è stata posticipata ad un momento successivo al completamento delle misure economiche più urgenti.

Per i profili di interesse della Commissione, il PNR 2020 evidenzia, anche di fronte all'emergenza sanitaria, le sfide ambientali e la necessaria riconversione dell'economia verso la sostenibilità, sottolineando con il Paragrafo I, che illustra il Piano di Rilancio a seguito della crisi dovuta alla emergenza sanitaria, la «transizione ecologica» come una delle linee strategiche per la ripresa, che costituisce la base del nuovo modello di sviluppo per una nuova competitività nel sistema produttivo.

In primo luogo, per fronteggiare l'emergenza e contrastare l'epidemia COVID-19, il documento ricorda che è stato disposto l'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per un ammontare pari a 1.410 milioni nel 2020, con distinta evidenza contabile delle somme trasferite ai servizi sanitari regionali per l'emergenza sanitaria, e complessivamente di 8 miliardi di euro di risorse per l'emergenza sanitaria destinate anche alla Protezione civile.

Il documento evidenzia le misure strutturali, indicate nella Priorità 5 «Sostegno agli investimenti materiali e immateriali in chiave Sostenibile», finalizzate a dare seguito – oltretutto alla Raccomandazione specifica del Consiglio europeo di luglio 2019 che ha rilevato l'opportunità di incentrare la politica economica connessa agli investimenti su ricerca e innovazione e qualità delle infrastrutture – agli Obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dall'ONU con l'Agenda 2030, tra cui l'obiettivo n. 7 in materia di Energia pulita e accessibile, n. 11 su Città e comunità sostenibili, n. 13 su Azione per il clima e n. 14 e 15 in materia di Conservazione e uso durevole di mari e risorse marine e vita sull'ambiente terrestre.

Il documento richiama il Fondo per gli investimenti delle Amministrazioni Centrali ove sono stati allocati 20,8 miliardi dal 2020 al 2034, il Fondo per il *Green New Deal* con 4,24 miliardi per il periodo 2020-2023 e il Fondo per rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile

e infrastrutturale dei Comuni, con 4 miliardi dal 2025 al 2034. Si richiamano, poi, i contributi assegnati ai Comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, con 8,5 miliardi nel 2021-2034, e per messa in sicurezza degli edifici e del territorio, con 8,8 miliardi nel 2021-2034, nonché gli interventi del decreto-legge n. 34 del 2020 cosiddetto Rilancio per il rafforzamento del sistema degli incentivi fiscali in materia di riqualificazione energetica, messa in sicurezza antisismica degli edifici, installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Coerentemente con il *Green New Deal* adottato al livello europeo, le azioni che saranno incluse nel Programma di ripresa e resilienza (cosiddetto *Recovery Plan*) saranno indirizzate, tra l'altro, a contrastare i cambiamenti climatici, a favorire la riconversione energetica del sistema produttivo, l'economia circolare e la protezione dell'ambiente, con una particolare attenzione agli investimenti funzionali alla tutela dell'ambiente e al risparmio energetico, anche ai fini della rigenerazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

Si indica che il Governo procederà a una prima ricognizione delle misure da adottare o adottate in attuazione di leggi preesistenti, per arrivare al Piano di politica economico-finanziaria per l'Innovazione e la Sostenibilità (PINS). Il PNR preannuncia un aumento di fondi da dedicare agli interventi per la sostenibilità ambientale e sociale.

Nell'ambito del *Green New Deal*, sono indicate le priorità del Governo, tra cui: in materia di efficienza energetica in campo edilizio, aumentando l'utilizzo di fonti rinnovabili e riducendo il contributo del riscaldamento domestico alla formazione di polveri sottili dannose per la salute e, al contempo, favorendo il contrasto alle situazioni di povertà energetica delle famiglie; lotta al dissesto idrogeologico; sviluppo di un'industria sostenibile come il piano per la plastica; mobilità sostenibile; sviluppo di energia pulita; politiche di supporto pubblico al processo di innovazione.

Nel PNR si offre poi una prima valutazione quantitativa del Piano *Green and Innovation Deal* (cosiddetto GRIND) che ha l'obiettivo di una crescita economica e occupazionale che garantisca la sostenibilità della finanza pubblica.

Inoltre, per centrare gli obiettivi relativi alla dimensione della decarbonizzazione contenuti nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, si preannuncia l'intento di accelerare la transizione dai combustibili tradizionali alle fonti rinnovabili, dando conto che è in corso di ultimazione la strategia nazionale di decarbonizzazione a lungo termine, che definirà gli scenari e il percorso per il raggiungimento dell'obiettivo di neutralità carbonica al 2050. Si evidenzia che le misure di sostegno all'innovazione saranno orientate, nell'ottica del *Green and Innovation Deal*, in modo da favorire l'ammodernamento del sistema produttivo in coerenza con lo scenario di efficienza produttiva, energetica e ambientale di medio e lungo termine.

Il PNR annuncia poi un Piano nazionale di interventi volto a rendere maggiormente efficienti e resilienti le infrastrutture idriche per la deriva-

zione, il trasporto e la distribuzione dell'acqua, al fine di garantire la sicurezza dei grandi schemi idrici, ridurre le dispersioni dalle reti e fornire un approvvigionamento idrico sicuro e adeguato a tutte le Regioni. Il Piano interesserà settori strategici e sarà lo strumento principale per il finanziamento di interventi destinati alla realizzazione del patrimonio nazionale di grandi infrastrutture idriche, in un'ottica di contrasto ai cambiamenti climatici in linea con il citato *Green Deal* europeo e il *Green New Deal* italiano.

Il documento richiama al riguardo l'Obiettivo n. 13 dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, in materia di Azione per il clima, rilevando come l'Italia sia particolarmente interessata all'attuazione del *target* relativo alla capacità di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri naturali, a causa dell'intensificarsi degli eventi calamitosi legati ai cambiamenti climatici stessi, che provocano maggiori perdite e danni dove il territorio e le infrastrutture sono più fragili e vulnerabili.

Il documento annuncia che saranno aumentati inoltre gli investimenti nel trattamento delle acque reflue. Il PNR fa riferimento alla nomina di un Commissario unico per le acque reflue nominato ai sensi del decreto-legge n. 111 del 2019 «Decreto clima», nominato con in relazione agli interventi necessari per il superamento della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per violazione della direttiva 91/271/CEE.

Si indicano investimenti volti ad attenuare il rischio idrogeologico: il Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne, istituito con il decreto-legge clima n. 111 del 2019 incentiverà interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento, con dotazione pari ad 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro nel 2021.

Per quanto concerne l'uso dei fondi strutturali e di investimento europei, con riferimento al livello di attuazione dell'Obiettivo tematico n. 5 inerente il Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi', il PNR informa che esso è pari al 28,4 per cento delle risorse programmate, che ammontano a 1.581 milioni. Le risorse, articolate su tredici Programmi operativi regionali, si concentrano su interventi relativi al rischio idrogeologico e all'erosione costiera, nonché sulla riduzione del rischio incendio, vulcanico e sismico. Il documento sottolinea il carattere fondamentale della valorizzazione oltretutto dell'attività agricola anche della gestione forestale come presidio contro il dissesto idrogeologico, in particolare nelle aree interne.

Si evidenzia poi che l'Obiettivo n. 15 dell'Agenda 2030 mira alla salvaguardia degli ecosistemi terrestri e della loro biodiversità.

Si ricorda inoltre che, coerentemente con gli orientamenti e i regolamenti dell'Unione europea, il Governo preannuncia il sostegno della transizione verso la mobilità sostenibile e connessa attraverso un insieme di incentivi per i veicoli a basse e a zero emissioni, nonché per la rottamazione del parco automobilistico più vecchio e inquinante.

Si richiama l'importanza di operazioni orientate alla rigenerazione urbana e di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, in

luogo dell'utilizzo di suolo inedificato per nuove realizzazioni, in attuazione del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, di cui dà conto l'Allegato con riferimento ai temi dell'edilizia e del territorio.

In ordine alla Allegata Relazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra – predisposta dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 10, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, – essa sintetizza l'evoluzione normativa internazionale ed europea in materia di cambiamenti climatici; inoltre, nella premessa del documento si sottolinea che le informazioni in esso riportate sono state aggiornate sulla base dei più recenti dati emissivi e degli scenari elaborati nell'ambito del PNIEC e sono, altresì, coerenti con quanto comunicato nella 7^a comunicazione nazionale elaborata dall'Italia nell'ambito della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici.

Nel documento si ricorda che l'Italia ha rispettato gli impegni di riduzione centrale del nuovo Quadro Clima-Energia 2030 e viene sottolineato che «la piena attuazione degli impegni assunti in materia di efficienza energetica e fonti rinnovabili di cui alle Conclusioni del Consiglio Europeo dell'8-9 marzo 2007 permette al Paese di ottenere riduzioni di emissione superiori a quelle necessarie per adempiere agli obiettivi della Decisione *Effort Sharing*». Viene quindi ricordato, che il percorso di riduzione delle emissioni è stato possibile grazie all'attuazione di una serie di politiche e misure in materia di energia e clima, per le quali viene quindi fornito un elenco di provvedimenti ed atti completati su efficienza energetica e fonti rinnovabili (paragrafo II.2).

Si ricorda infine che l'Allegato sugli indicatori di Benessere Equo e Sostenibile (BES) offre, sulla base dei più recenti dati disponibili forniti dall'Istat, una disamina dell'andamento degli indicatori e, sulla base del quadro macroeconomico contenuto nel Documento di Economia e Finanza del 2020, e fornisce la previsione per alcuni di essi fino al 2021.

La presidente MORONESE fissa a lunedì 27 luglio 2020, alle ore 12, il termine per far pervenire eventuali osservazioni della quali il relatore potrà tener conto ai fini della predisposizione di una proposta di parere sul documento in titolo.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 10,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 168

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che,

lo schema di decreto legislativo reca l'attuazione della direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/850/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

lo schema in titolo è adottato ai sensi della delega legislativa contenuta nell'articolo 15 della legge 4 ottobre 2019, n.117 (legge di delegazione europea 2018) e che il termine fissato per il recepimento della direttiva (UE) 2018/850 da parte degli Stati membri è il 5 luglio 2020;

il termine per l'esercizio della delega in questione risultava originariamente fissato – in ragione di quanto previsto dall'articolo 1 della legge n. 117 del 2019 e dall'articolo 31, commi 1 e 3, della legge n. 234 del 2012 – al 5 giugno 2020;

che al riguardo deve tenersi conto che, in relazione a tale termine – per effetto della previsione contenuta nell'articolo 1, comma 3, della legge n. 27 del 2020, di conversione in legge del decreto-legge n. 18 del 2020 – lo stesso, in quanto ricompreso tra quelli in scadenza tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020, è stato prorogato di tre mesi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure previsti dalla citata legge n. 117 del 2019;

considerato in particolare che:

nell'allegato 1, al punto 1.2.1, relativamente agli impianti di discarica per rifiuti inerti, è previsto che: «La protezione del suolo, delle acque sotterranee e delle acque superficiali deve essere garantita dalla presenza di una barriera geologica naturale o artificiale» e che questa possibilità è in contrasto sia con la direttiva 1999/31/CE, sia con la recepita direttiva 2018/850, sia con le finalità generali del pacchetto economia circolare, che richiedono l'esistenza di una barriera geologica naturale che può essere al massimo rafforzata e completata da una aggiunta artificiale;

nell'allegato 1, al punto 2.4.2, relativamente agli impianti per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi, si prevede, con riferimento alla barriera geologica, la possibilità, ove essa non sussista già naturalmente, di poterla approntare artificialmente con criteri di equivalenza; che la vigente formulazione del punto 2.4.2. dell'Allegato 1 al decreto legislativo n. 36 del 2003 prevede invece esclusivamente la possibilità di un completamento artificiale della barriera geologica; che tale disposizione è in perfetta armonia con quanto previsto dalla Direttiva 1999/31/CE rela-

tiva alle discariche di rifiuti che, al punto 3.2 dell'Allegato I, prevede che «La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, può essere completata artificialmente e rinforzata con modalità diverse che forniscano una protezione equivalente; che la citata Direttiva 2018/850 – che modifica la Direttiva 1999/31/CE sopra citata – non modifica il punto 3.2 sopra richiamato confermando quindi la sola ipotesi che la barriera geologica possa essere completata artificialmente e non creata «*ex novo*» in maniera totalmente artificiale;

considerato altresì che:

con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), appare opportuno precisare, laddove essa demanda alla fonte secondaria del decreto ministeriale la individuazione di criteri per la collocazione in discarica che la specifica elencazione dei rifiuti in parola, anche ai fini della compatibilità con il quadro europeo, sia una condizione necessaria e non eventuale per consentire tale collocazione, visto il carattere eccezionale della medesima;

con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), al capoverso «Art. 7-*quinquies*», al comma 4, il riferimento alla tabella 5^{a-bis} dell'Allegato 4 non appare corretto in quanto i limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti non pericolosi sono fissati nella tabella 5 del predetto Allegato 4;

con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), capoverso articolo 7-*quinquies*, la formulazione del comma 6 sembrerebbe in contraddizione con quella del comma 4, nonché con le previsioni della Tabella 5-*bis* dell'Allegato 4;

con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *n*), al capoverso 6-*bis*, appare opportuno ulteriormente precisare le verifiche alle quali è subordinata la fase della gestione post-operativa;

con riferimento all'articolo 16 del decreto legislativo n. 36 del 2003 relativo alle sanzioni si segnala la necessità di operare un coordinamento formale con riferimento ai rinvii presenti al fine della corretta identificazione dei divieti la cui violazione è ad oggi punita con le sanzioni previste nel citato articolo 16. I divieti previsti nelle disposizioni oggetto di rinvio, infatti, vengono mantenuti nel testo modificato, anche se stati traslati in altri articoli. Da qui la necessità di procedere al citato coordinamento formale al fine di mantenere il contenuto normativo di tipo sanzionatorio ad oggi in vigore. Si evidenzia infatti che, in assenza di tale coordinamento, tale contenuto normativo andrebbe senz'altro disperso;

con riferimento all'Allegato 1, punto 1.1, appare opportuno ripristinare la previsione della valutazione dell'autorità competente in ordine alla necessità di un sistema di raccolta delle acque di percolazione;

con riferimento all'Allegato 1, punto 1.2.3, appare opportuno che rimangano inalterate le caratteristiche della copertura superficiale finale anche delle discariche per rifiuti inerti, nei termini attualmente previsti dalla normativa vigente, in quanto l'eliminazione del vincolo di realizzare uno «strato superficiale di copertura con spessore maggiore o uguale a 1 m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del

piano di ripristino ambientale» – eliminazione prevista dallo schema di decreto in esame – appare suscettibile di compromettere irrimediabilmente la ricostruzione della copertura vegetale con riferimento alle predette discariche;

con riferimento all'Allegato 1, punto 2.1, appare opportuno che non sia consentito stoccare rifiuti contenenti amianto se lo studio specifico previsto non evidenzia una direttrice dei venti dominanti chiaramente indirizzata verso zone differenti da quelle di ubicazione del centro abitato;

con riferimento all'Allegato 1, punto 2.3, appare opportuno prevedere che le canalizzazioni vengano dimensionate sulla base delle piogge più intense con tempo di ritorno di almeno 10 anni e incrementate del 30 per cento;

rilevata infine l'esigenza, in ordine alla disciplina del Piano di sorveglianza e di controllo di cui al punto 5 dell'Allegato 2, di invitare il Governo ad effettuare tutti gli ulteriori approfondimenti istruttori necessari al fine di verificare che tale disciplina, con specifico riferimento ai parametri utilizzati per l'analisi delle acque sotterranee, garantisca livelli di tutela ambientale e della salute umana non inferiori a quelli assicurati dalla vigente normativa;

viste le osservazioni formulate dalle Commissioni 10^a, in data 8 luglio 2020, e 14^a, in data 21 luglio 2020;

visto il parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, nella seduta del 25 giugno 2020;

esprime parere favorevole

con la seguente condizione:

all'Allegato 1,

1) al punto 1.2.1, dopo le parole «dalla presenza di una barriera geologica naturale» sopprimere le seguenti «o artificiale» e dopo le parole «Fra la barriera geologica naturale» sopprimere le seguenti «o costruita»;

2) al punto 2.4.2, sopprimere le parole: «Ove non sussista già naturalmente la barriera geologica, dovrà essere approntata con criteri di equivalenza una barriera di confinamento (barriera geologica artificiale); per il calcolo dell'equivalenza dei materiali si deve fare riferimento al criterio temporale, calcolato come il rapporto fra lo spessore dello strato e la permeabilità del materiale – di cui deve essere omogeneamente costituito lo strato – confermando i valori temporali derivanti dalle equivalenze sopra determinate.»;

e con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), al capoverso 4-*bis*, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti «I criteri per l'individuazione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale, nonché un elenco anche non esaustivo dei medesimi, sono

definiti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto adottato ai sensi dell'articolo 16-*bis*. Le Regioni modificano tempestivamente gli atti autorizzativi che consentono lo smaltimento in discarica dei rifiuti non ammessi, in modo tale da garantire che, al più tardi per il 31 dicembre 2029, i medesimi siano adeguati ai sopra citati divieti di smaltimento.»;

2) all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), al capoverso «Art. 7-*quinquies*», al comma 4, sostituire le parole «alle concentrazioni fissate in tabella 5^a-*bis* dell'Allegato 4» con le seguenti «alle concentrazioni fissate in tabella 5 dell'Allegato 4»;

3) all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), al capoverso «Art. 7-*quinquies*», sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-*ter*, in discarica per rifiuti non pericolosi, è vietato il conferimento di rifiuti che non rispettano i limiti di cui alla tabella 5-*bis* dell'Allegato 4.»;

4) all'articolo 1, comma 1, lettera *n*), sostituire il capoverso 6-*bis* con il seguente «6-*bis*. La fine del periodo di gestione post – operativa deve essere proposta dal gestore e deve essere ampiamente documentata con una valutazione del responsabile tecnico sull'effettiva assenza di rischio della discarica, con particolare riguardo alle emissioni da essa prodotte (percolato e biogas).

In particolare, deve essere dimostrato che possono ritenersi trascurabili:

- a) gli assestamenti della massa di rifiuti;
- b) l'impatto ambientale (anche olfattivo) delle emissioni residue di biogas.

Per quanto riguarda il percolato deve essere dimostrato che il potere inquinante del percolato estratto è trascurabile, ovvero che per almeno due anni consecutivi la produzione del percolato è annullata.

Tali valutazioni debbono essere effettuate attraverso apposita analisi di rischio.

Deve inoltre essere verificato il mantenimento di pendenze adeguate al fine di consentire il deflusso superficiale diffuso delle acque meteoriche.»;

5) all'articolo 1, comma 1, lettera *o*), al capoverso «Art. 16-*ter*», al comma 1, sostituire la lettera *c*) con le seguenti: «*c*) fino al 30 giugno 2022, i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro Toc nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica;

dopo la lettera *c*) inserire la seguente lettera *c-bis*) «a partire dal 1° luglio 2022 i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del doppio, quelli specificati per la corrispondente categoria

di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro Toc nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del 50 per cento, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica.»;

6) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera *n*), inserire la seguente *n-bis*) all'articolo 16, al comma 1, dopo le parole: «articolo 7, comma 1» le parole: «1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 7-*quater* e all'articolo 7-*quinquies*, comma 1» e al comma 2 le parole: «all'articolo 7, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 7-*septies*» e dopo le parole: «ai criteri di ammissibilità» sono eliminate le parole «di cui all'articolo 5»;

7) all'Allegato 1, al punto 1.2.3, dopo le parole «La copertura finale deve essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall'alto verso il basso, almeno dai seguenti strati:» sostituire il n. 1) con il seguente: «1. strato superficiale di copertura con spessore $s \geq 1$ m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale, fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e consenta la protezione degli strati sottostanti dalle escursioni termiche;»;

8) all'Allegato 1, punto 1.3, dopo le parole: «Deve essere inoltre previsto,» inserire le seguenti: «ove ritenuto necessario dall'autorità competente,»;

9) all'Allegato 1, punto 2.1, dopo le parole: «al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo abitato delle fibre» inserire le seguenti: «, verificando che la direttrice dei venti dominanti sia chiaramente indirizzata verso zone differenti da quelle di ubicazione del centro abitato»;

10) all'Allegato 1, punto 2.3, dopo le parole: «sulla base delle piogge più intense con tempo di ritorno di almeno 10 anni» aggiungere le seguenti: «e incrementate di un ulteriore 30 per cento»;

11) all'Allegato 1, punto 2.3, sostituire le parole da: «Il percolato prodotto dalla discarica e le acque raccolte» fino alle parole: «nel rispetto dei limiti allo scarico stabiliti dall'ente gestore» con le seguenti: «Il percolato prodotto dalla discarica e le acque raccolte devono essere trattati *in loco* in impianti tecnicamente idonei. Qualora particolari condizioni tecniche impediscano o non rendano ottimale tale soluzione, il percolato potrà essere conferito ad idonei impianti di trattamento autorizzati ai sensi della vigente disciplina sui rifiuti o, in alternativa, dopo idoneo trattamento, recapitato in fognatura nel rispetto dei limiti allo scarico stabiliti dall'ente gestore. La soluzione individuata per la gestione del percolato e per le acque di ruscellamento sul corpo rifiuti deve essere contenuta nell'istanza ed indicata nell'atto autorizzativo dell'impianto.»;

nonché con le seguenti ulteriori osservazioni che recepiscono rilievi formulati dalla 10^a Commissione:

12) valutare l'opportunità di modificare l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), dello schema in esame, che adegua le definizioni recate dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 36 del 2003 ai contenuti della direttiva in recepimento, sostituendo la lettera *i*) del comma 1 del medesimo articolo 2

con la seguente: «i) «rifiuti biodegradabili»: qualsiasi rifiuto che per natura subisce processi di decomposizione aerobica o anaerobica, quali, ad esempio, rifiuti di alimenti, rifiuti dei giardini, rifiuti di carta e di cartone, rifiuti in plastica biodegradabile e compostabile certificata EN 13432 o EN 14995»;

13) valutare l'opportunità di modificare l'articolo 1, comma 1, lettera h), capoverso «Art. 7-*quinquies*», che disciplina l'ammissione e lo smaltimento in discarica dei rifiuti non pericolosi, nonché dei rifiuti pericolosi ma stabili e non reattivi, al fine di sopprimere la previsione di cui alla lettera a) del comma 7, ove si stabilisce che possono essere smaltiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi anche i rifiuti costituiti da fibre minerali artificiali classificati come pericolosi.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 169

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che,

lo schema di decreto in titolo ha ad oggetto il recepimento delle disposizioni introdotte dalla direttiva 2018/851/UE, che ha modificato la direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE), e dalla direttiva 2018/852/UE, che ha apportato modifiche alla c.d. direttiva imballaggi (direttiva 94/62/CE), ed è stato predisposto sulla base della delega per il recepimento delle citate direttive e dei relativi principi e criteri direttivi contenuti negli articoli 1 e 16 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 4 ottobre 2019);

il termine fissato per il recepimento delle citate direttive 2018/851/UE e 2018/852/UE da parte degli Stati membri è il 5 luglio 2020;

al riguardo deve tenersi conto che, in relazione al termine originariamente previsto per l'esercizio della delega in questione – per effetto della previsione contenuta nell'articolo 1, comma 3, della legge n. 27 del 2020, di conversione in legge del decreto-legge n. 18 del 2020 – tale termine, in quanto ricompreso tra quelli venuti a scadenza tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020, è stato prorogato di tre mesi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure previsti dalla citata legge n. 117 del 2019;

al fine del recepimento, lo schema in esame provvede a modificare e integrare la disciplina nazionale vigente recata dalla parte IV del Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, ove sono attualmente contenute le norme con cui sono state recepite le direttive «rifiuti» (2008/98/CE) e «imballaggi» (94/62/CE);

rilevato più in particolare che:

l'articolo 1, comma 1, inserisce, tra le finalità per la gestione dei rifiuti, l'obiettivo di evitare o prevenire la produzione dei rifiuti, sottolineando quanto ciò costituisca un elemento fondamentale per il passaggio ad un'economia circolare; in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 2018/851 si modifica infatti il campo di applicazione dell'articolo 177 del Codice dell'ambiente, inserendo tra gli obiettivi previsti anche l'obiettivo di evitare la produzione dei rifiuti, e quello del passaggio ad un'economia circolare;

l'articolo 1, commi 2 e 3, riscrive la disciplina sulla responsabilità estesa del produttore e si introducono i requisiti generali minimi di tali regimi, che devono essere rispettati entro il 5 gennaio 2023; in particolare,

in materia di responsabilità estesa del produttore, in linea con l'articolo 1, paragrafi 8 e 9 della direttiva 851/2018, si riscrive l'articolo 178-*bis*, che disciplina la responsabilità estesa del produttore, e si introduce l'articolo 178-*ter*, sui requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore;

in materia di criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, il comma 4 dell'articolo 1 opera una puntuale modifica al comma 3 dell'articolo 179, che disciplina la gestione dei rifiuti nel rispetto della seguente gerarchia: *a)* prevenzione; *b)* preparazione per il riutilizzo; *c)* riciclaggio; *d)* recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; *e)* smaltimento;

si provvede, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 dello schema, alla riscrittura dell'articolo 180 del Codice dell'ambiente, che prevede, oltre a misure e iniziative per la prevenzione della produzione di rifiuti, l'adozione di un Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, da parte del Ministero dell'ambiente, elencandone gli interventi;

in materia di preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti il comma 6 dell'articolo 1 riscrive l'articolo 181 del Codice, introducendo parte di quanto già previsto dall'articolo 180-*bis* sul riutilizzo di prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, disposizione quest'ultima che conseguentemente, viene abrogata dall'articolo 6 del provvedimento in esame;

il comma 7 dell'articolo 1 sostituisce l'articolo 182-*ter* sulla disciplina dei rifiuti organici, al fine di recepire quanto introdotto dall'articolo 1, paragrafo 19, della direttiva 851/2018;

il comma 8 dell'articolo 1 modifica – in attuazione di quanto introdotto dall'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 851/2018 e del criterio di delega, volto a riformare il sistema delle definizioni, previsto all'articolo 16 comma 1, lettera *c)* della disposizione di delega – l'articolo 183 del Codice dell'Ambiente, introducendo una serie di definizioni;

l'articolo 1, comma 9, modifica l'articolo 184 del Codice, in base al quale i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, modificando inoltre il comma 5 dell'articolo 184, in materia di classificazione dei rifiuti, il cui elenco è previsto all'allegato D, che viene sostituito da un nuovo testo, come previsto dall'articolo 7, comma 2 dello schema in esame;

l'articolo 1, comma 10, modifica l'articolo 184-*bis* del codice, che disciplina la qualifica di sottoprodotto come non rifiuto se soddisfa tutte le condizioni indicate, introducendo l'obbligo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana;

l'articolo 1, comma 11, modifica l'articolo 184-*ter*, che disciplina i criteri e le condizioni affinché un rifiuto cessi di essere tale (*End of Waste*), in linea con quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 6 della direttiva 851/2018;

l'articolo 1, comma 12, introduce la lettera *d-bis)* all'articolo 185 del Codice, escludendo dal campo di applicazione delle norme sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, le sostanze

destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi, come definite dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento 767/2009;

l'articolo 1, comma 13, introduce l'articolo 185-*bis* in materia di deposito temporaneo di rifiuti prima della raccolta;

l'articolo 1, comma 14, provvede poi alla riscrittura dell'articolo 188-*bis* del Codice, ove è contenuta la disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), che è stato soppresso (a decorrere dal 1° gennaio 2019) dall'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018 e sostituito con il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (di seguito, RENTRI),

l'articolo 1, comma 15, modifica l'articolo 190 intervenendo sulla disciplina degli adempimenti relativi al registro di carico e scarico e al formulario, tuttavia la direttiva 851/2018 contempla altresì la presenza di registri individuali cronologici che potrebbero consentire l'evoluzione degli adempimenti ambientali;

l'articolo 2 prevede l'elaborazione di un programma nazionale per la gestione dei rifiuti e reca, al suo comma 2, una serie di modifiche alla disciplina della pianificazione regionale. Viene inoltre integrata la disciplina relativa alle misure per incrementare la raccolta differenziata, introducendo, in particolare, l'obbligo di raccolta differenziata per i rifiuti tessili entro il 1° gennaio 2022; si introduce poi il nuovo articolo 205-*bis* del Codice dell'Ambiente relativo alle regole per il calcolo degli obiettivi previsti dall'articolo 181 per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti;

l'articolo 3 apporta una serie di modifiche alla disciplina degli imballaggi contenuta nel titolo II della parte IV del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006);

l'articolo 4 apporta modifiche all'apparato sanzionatorio che completa la parte IV del Codice;

l'articolo 5 reca disposizioni finali;

l'articolo 6 dispone l'abrogazione di una serie di disposizioni che risultano superate dalle nuove norme previste dal presente schema;

l'articolo 7 reca modifiche agli allegati presenti nella parte quarta del Codice, al fine di recepire quanto introdotto con le direttive 2018/851 e 2018/852;

l'articolo 8 dispone che dalle disposizioni dello schema in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

considerato che,

– la transizione verso un'Economia Circolare necessita di specifiche garanzie volte ad assicurare la sua efficacia ed applicabilità, tra cui la collaborazione e la concertazione tra i soggetti operanti nel settore, la definizione di un impianto normativo chiaro ed organizzato, la definizione di interventi organici e duraturi;

– occorre rivolgere particolare attenzione alla qualità delle raccolte differenziate e superare le forti disuguaglianze e disomogeneità che ancora

oggi insistono sul territorio nazionale, nonché individuare le misure necessarie per incentivare i Comuni che effettuano una raccolta differenziata qualitativamente eccellente e a costi contenuti;

– occorre, altresì, sviluppare un sistema adeguato di infrastrutture volte ad assicurare, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità di gestione e di tutela dell'ambiente, il raggiungimento degli obiettivi di legge;

– in una prospettiva di incremento dell'efficienza delle risorse, risulta prioritario agire per una maggiore incisività delle strategie di gestione dei rifiuti organici;

osservato che,

– l'effettiva istituzione dei regimi di responsabilità estesa è stata rinviata all'emanazione di decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e, per alcune materie di specifica competenza, con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata. Tuttavia, alcuni aspetti contenuti nella Legge Delega non sono stati affrontati e tra questi la definizione di modelli ammissibili di responsabilità estesa per i sistemi di gestione delle diverse filiere e le procedure omogenee per il riconoscimento;

– i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, che hanno una notevole incidenza sulla produzione nazionale (poco meno del 30% del totale), non sono stati inclusi né nella definizione di rifiuti urbani né in quella di rifiuti speciali;

– il provvedimento in esame abroga l'articolo 180-*bis* del d.lgs. 152/2006, specificatamente rivolto alla disciplina del riutilizzo dei prodotti ed alla preparazione per il riutilizzo, il cui contenuto solo in parte si ritrova nell'articolo 181. La preparazione per il riutilizzo è una pratica virtuosa e, pertanto, rimane indispensabile disciplinarla con norme ad hoc che ne incentivino la diffusione anche attraverso un iter procedurale semplificato di rilascio dell'autorizzazione;

– lo schema di decreto legislativo A.G. 169 introduce una nuova disciplina di tracciabilità con un approccio del tutto differente rispetto al precedente sistema SISTRI, sostituendo l'articolo 188-*bis* e istituendo il Registro elettronico nazionale (REN), una piattaforma digitale ove confluiranno i dati relativi ai rifiuti, contabilizzati nel Registro cronologico di carico e scarico individuale delle imprese (articolo 190) e trasportati con documento FIR (articolo 193);

– l'introduzione del nuovo sistema di tracciabilità basato sul Registro elettronico nazionale (REN) comporta l'inevitabile aggiornamento degli Articoli da 188 a 193 del d.lgs. 152/2006 oltre l'articolo 258 relativo alle sanzioni al fine di identificare con chiarezza gli adempimenti ambientali alla luce della presenza nelle banche dati normative di testi novellati dal decreto legislativo 205/2010 relativo al SISTRI, abrogato con decreto-legge 135/2018;

– il coordinamento degli Articoli da 188 a 193 del d.lgs. 152/2006 oltre l'articolo 258 relativo alle sanzioni consentirebbe inoltre di identificare i soggetti obbligati al nuovo sistema di tracciabilità, eliminare le parti obsolete, recuperare norme già introdotte ma distribuite in varie disposizioni succedutesi, con il risultato di chiarire la disciplina da applicare e completare il quadro normativo di riferimento con le innovazioni funzionali al recepimento della direttiva (UE) 2018/851.

visto il parere favorevole reso dalla Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 26 giugno 2020;

viste le osservazioni della 1^a Commissione, rese in data 7 luglio 2020, della 10^a Commissione, rese in data 8 luglio 2020 e della 14^a Commissione, rese in data 9 luglio 2020,

esprime parere favorevole

con le seguenti condizioni:

1) integrare, altresì, il comma 7 dell'articolo 194 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevedendo che la comunicazione dei dati relativi alle spedizioni di rifiuti sia effettuata in formato elettronico utilizzando la piattaforma elettronica messa a disposizione dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la quale garantisce l'interoperabilità con il Registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188-*bis*;

2) di procedere alla riscrittura dell'articolo 237 del decreto legislativo n. 152 del 2006 recante criteri direttivi dei sistemi di gestione richiamando i principi in merito alla natura e determinazione del contributo ambientale, e introducendo il principio del «ne bis in idem», al fine di attuare pienamente il recepimento dell'articolo 7 della direttiva 2018/852 (UE) e dell'articolo 8 bis della direttiva 2018/851 (UE), garantendo così un riferimento unitario dei principi operanti per i sistemi collettivi di cui ai Titoli I, II e III del TUA;

3) di introdurre apposita disposizione recante la procedura di riconoscimento di nuovi sistemi collettivi, al fine di attuare compiutamente il principio UE dell'apertura del mercato alla concorrenza, ordinare le disposizioni già presenti nella normativa vigente e definire il riconoscimento con decreto del Ministro, al fine di guidare l'azione amministrativa con tempi e modalità certe, e nel contempo armonizzare le discipline dei sistemi collettivi di cui al titolo II con quelli di cui al titolo III della parte IV del decreto legislativo 152/06, senza incidere sulla finanza pubblica, auspicando un accordo unico di comparto tra i consorzi e l'ANCI, garantendo la massima trasparenza dei dati relativi alla raccolta differenziata e dei flussi finanziari;

4) di aggiornare l'articolo 188 in relazione alla nuova formulazione dell'articolo 188-*bis* al fine di definire in modo chiaro ed inequivocabile i principi di responsabilità della gestione dei rifiuti in aderenza alla direttiva 851;

5) procedere, anche in sede di decreto correttivo entro il 2020, al necessario adeguamento dei contenuti degli articoli 189, 190, 193 e 258

del decreto legislativo n. 152 del 2006 alle disposizioni di cui al comma 14 del provvedimento in esame che riformano il sistema di tracciabilità dei rifiuti, di cui all'articolo 188-*bis*, per semplificare gli adempimenti ambientali di cui alla comunicazione ai sensi dell'articolo 189, per renderla compatibile con il REN, nonché al registro (art. 190) e formulario identificativo del rifiuto (art.193), in considerazione della dematerializzazione, digitalizzazione e interfaccia dei dati, precisando l'ambito dei soggetti obbligati, al fine di agevolare l'introduzione del nuovo sistema di tracciabilità basato sul Registro elettronico nazionale introdotto con la nuova formulazione dell'articolo 188-*bis*, superando ogni residuo di norme ancora riferite al SISTRI ed eliminando equivoci e confusioni normative, e conseguentemente aggiornare il quadro sanzionatorio di cui all'articolo 258;

e con le seguenti osservazioni:

in merito all'articolo 1:

1) ai commi 2 e 3, integrare le disposizioni ivi contenute sulla disciplina della responsabilità estesa del produttore, al fine di recepire anche le ulteriori misure contenute nella legge delega su questo specifico tema, a partire dalla definizione di modelli ammissibili di responsabilità estesa per i sistemi di gestione delle diverse filiere;

2) al comma 3, in ordine alla disciplina del contributo finanziario a carico dei produttori e ai costi da questo coperti, garantire che i costi efficienti di cui all'articolo 178-*ter*, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, siano definiti in coerenza con le determinazioni assunte in merito da ARERA;

3) al comma 4, intervenire anche sul comma 4 dell'articolo 179 del Codice dell'ambiente modificando il riferimento ivi contenuto ai «singoli flussi di rifiuti specifici» a fini di coordinamento con la modifica al comma 3;

4) al comma 5, sostituire il comma 3 con il seguente «3. A decorrere dal 5 gennaio 2021, ogni fornitore di un articolo, quale definito al punto 33 dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio trasmette le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del suddetto regolamento all'Agenzia europea per le sostanze chimiche tramite il format e la modalità di trasmissione stabiliti dalla medesima Agenzia ai sensi dell'art. 9 comma 2 della Direttiva 2008/98/CE. L'attività di controllo è esercitata in linea con gli accordi Stato-regioni in materia. Con successivo decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero della salute, sono stabilite le modalità di analisi dei dati trasmessi dai fornitori di articoli»;

5) al comma 6:

a) prevedere che gli operatori che effettuano le operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti e di riparazione, rispondano ad espliciti e chiari requisiti minimi di qualificazione definiti con apposito prov-

vedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ferma restando la libera concorrenza nel settore;

b) prevedere l'introduzione di disposizioni che, in linea con quanto previsto dalla legge delega, individuino precisi criteri da applicare ai sistemi di controllo della qualità dei rifiuti organici raccolti e che incentivino il ricorso quanto più diffuso al compostaggio di prossimità;

c) al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti sul territorio nazionale, si favorisca il principio di prossimità valido non soltanto per lo smaltimento e il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati ma anche per il recupero delle altre tipologie di rifiuti urbani;

6) al comma 7:

a) recepire nel provvedimento il secondo capoverso dell'articolo 22 della direttiva 2008/98/UE, come modificata dalla direttiva 851/2018/UE, nel quale si prevede che gli Stati membri possono consentire che i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità che rispettino le norme europee e le norme nazionali equivalenti, per imballaggi di materiale plasticorecuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, siano raccolti insieme ai rifiuti organici;

b) prevedere l'inserimento di un riferimento alla riduzione dello spreco alimentare da cui deriva la riduzione del peso del rifiuto organico all'origine anche al fine di migliorare l'efficienza della raccolta e dei processi di trattamento impiantistico;

c) al comma 2 dell'art. 182-ter sopprimere le parole: «e inviati agli impianti di riciclaggio»;

d) dopo il comma 2, si valuti di inserire il seguente: *2-bis*. Nel rispetto della programmazione regionale e delle province autonome, fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 179, le regioni e le province autonome hanno la facoltà di non destinare i sottoflussi di rifiuti organici agli impianti di compostaggio o digestione anaerobica.;

7) al comma 8:

a) reintrodurre una specifica definizione dei rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento rifiuti che nella formulazione dello schema in esame non sono ricompresi nella definizione di rifiuti urbani né nella definizione di rifiuti speciali;

b) introdurre una «definizione di compostaggio» inteso come: «trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione»;

c) all'art. 183 apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lett. *b-ter*) punto *e*) sono inserite ad inizio periodo le seguenti parole: «i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché».

2) al comma 1, lettera *b-ter*) si valuti l'opportunità di sopprimere la lettera *g*) e inserire il relativo contenuto in un comma autonomo, in conformità a quanto previsto dalla *receptanda* direttiva, così da garantire che si tratta di una precisazione e non di un gruppo di rifiuti che sono esclusi dai rifiuti urbani, pur essendo inseriti, sotto il profilo della tecnica normativa, nella definizione dei rifiuti urbani;

3) al comma 1, dopo la lett. *b-quater*) è aggiunta la seguente: «*b-quinquies*) La definizione di rifiuti urbani di cui alla lett. *b-ter* non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;»

4) al comma 1, alla lettera *bb*) dopo le parole: «effettuato, prima della raccolta» inserire le seguenti «ai sensi dell'art. 185-*bis*.»

8) si valuti altresì di reinserire nella classificazione dei rifiuti speciali, la categoria dei rifiuti da attività sanitarie, nonché i rifiuti speciali prodotti dal trattamento dei rifiuti identificati con le voci 19.05, 19.06 e 10.12;

9) Si valuti la necessità di inserire tra i rifiuti speciali, come già in elenco nel testo vigente, anche i veicoli fuori uso;

10) Al comma 9, alla lettera *b*) che modifica il comma 3 dell'art. 184, apportare la seguente modifica: alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) del comma 3 dell'art. 184 dopo le parole: «di cui al comma 2» eliminare le seguenti «lettera *b*»;

11) al comma 12, modificare la lettera *f*) del comma 1 dell'art. 185 del Codice, in coerenza con le modifiche recate dalla direttiva 2008/98/UE in materia di sfalci e potature;

12) al comma 13, integrare il contenuto dell'articolo 185-*bis*, al fine di attivare la raccolta di alcune tipologie di rifiuti direttamente presso i punti vendita. A tal fine, al comma 1, dopo la lettera *a*) inserire le seguenti: «*b*) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita; *c*) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.»

13) al comma 14, si valuti la possibilità di prevedere l'esenzione per le imprese agricole con meno di 10 dipendenti, in linea con quanto già previsto dal decreto ministeriale 24 aprile 2014;

14) al comma 15, riformularne il contenuto al fine di assicurare che enti ed imprese che effettuano la raccolta di rifiuti pericolosi a titolo professionale siano inclusi tra i soggetti tenuti all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico;

15) al fine di raggiungere al più presto gli obiettivi fissati di raccolta dei rifiuti, valutare l'opportunità di introdurre l'utilizzo di strumenti economici e altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti o altri strumenti e misure appropriate, anche attraverso la razionalizzazione e la disciplina del sistema tariffario;

16) al fine di assicurare un adeguato riciclo dei manufatti compostabili, prevedere che gli stessi: siano certificati conformi, da organismi accreditati, allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, o allo standard europeo EN 14995 per gli altri manufatti diversi dagli imballaggi; siano compatibili con la filiera del riciclo organico al fine di abilitare l'imballaggio/manufatto al conferimento nel circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici;

17) al comma 16 è opportuno che venga effettuato un coordinamento formale in ordine alla assimilazione (sopprimere lett. *e*) comma 2 art. 195 – i criteri per l'assimilazione sono dettati dagli allegati *L-quater* e *L-quinquies*.)

18) si valuti la necessità di effettuare il coordinamento formale dell'art. 198 in ordine alla definizione di rifiuti urbani. A tal fine, sopprimere le parole «ed assimilati» al comma 1 primo periodo e al comma 2 lett. *c*), e sopprimere le parole: «e dei rifiuti assimilati» al comma 1, secondo periodo;

19) si valuti la soppressione dell'art. 198 comma 2 lett. *g*) e l'aggiunta del comma *2-bis*) «Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani» al fine assicurare, per le utenze non domestiche, la possibilità di rivolgersi a gestori diversi da quello pubblico per la raccolta e trattamento dei propri rifiuti urbani. La disposizione inoltre evidenzia che i rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche e avviati a recupero mediante gestori privati devono essere computati da parte dei comuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio di cui all'art. 205.;

20) adeguare l'articolo relativo alla tariffa in quanto la modifica della definizione di rifiuto urbano ad opera della direttiva 851 estende tale definizione ai rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti, e quindi anche da utenze non domestiche. Poiché i rifiuti urbani sono gestiti dal gestore individuato dal comune, verrebbe a essere preclusa la possibilità, per le utenze non domestiche, di «servirsi» da altri operatori presenti sul mercato, come garantito dalla normativa vigente. Al fine di ristabilire tale possibilità si valuti l'opportunità di sostituire il vigente comma 10 dell'articolo 238, con il seguente «Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1 lett. *b-ter*) punto *b*), che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse

dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale;

in merito all'articolo 2:

21) al comma 1, capoverso Articolo 198-*bis*, coordinare le disposizioni introdotte nel provvedimento in esame che sembrano prevedere un programma in parte analogo a quello previsto dall'articolo 195, comma 1, lettera *f*) del Codice;

22) al comma 1, alinea 3:

a) alla lettera *c*), inserire, dopo le parole: specifiche tipologie di rifiuti, le seguenti parole: , incluse quelle derivanti dal riciclo e dal recupero dei rifiuti stessi,

b) dopo la lettera *f*), inserire la seguente: «*f-bis*) l'individuazione di flussi omogenei di rifiuti funzionali e strategici per l'Economia Circolare e di misure che ne possano promuovere ulteriormente il loro riciclo;

23) si valuti la necessità di effettuare il coordinamento formale dell'art. 201 in ordine alla definizione di rifiuti urbani (sopprimere le parole «ed assimilati» al comma 4 lett. *b*);

24) al comma 3;

a) capoverso 6-*quater*, riformularne il contenuto relativamente al richiamo al comma 2 dell'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che risulta abrogato dal decreto legislativo n. 4 del 2008;

b) si valuti la necessità di effettuare il coordinamento formale dell'art. 205 in ordine alla definizione di rifiuti urbani e sopprimere le parole «ed assimilati» al comma 3-*quater*;

in merito all'articolo 3:

25) specificare l'esigenza di ridurre nel corso del tempo, la quantità di imballaggi immessi sul mercato, al fine di contribuire al pieno raggiungimento di una «economia circolare»;

26) introdurre tra i principi non solo gli aspetti quantitativi del recupero materia ma anche quelli qualitativi di quello che viene recuperato, anche in termini di costi per il trattamento del materiale;

in merito all'articolo 7:

27) comma 2, integrare l'Allegato D – Elenco dei rifiuti con la voce 190308 e a riformulare le voci 160307 e 190304, nonché tutte le altre voci necessarie, che risultano difformi rispetto a quelle previste dalla Decisione 2000/532/CE;

28) ai commi 7 e 8, ai fini del coordinamento formale è opportuno che nei titoli degli allegati *L-quater* e *L-quinquies* le parole: «ex articolo 184, comma 2, lettera *b*)» siano sostituite dalle seguenti «art. 183 comma

1 lett. *b-ter* p.to 2)». Nell'allegato *L-quinquies* è opportuno che venga eliminato il punto «20. Attività industriali con capannoni di produzione.»;

valuti, altresì, il Governo l'opportunità di:

29) dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera *n*) della legge n. 117 del 2019 (Legge di delegazione europea), al fine di disciplinare la raccolta di particolari tipologie di rifiuti, come, a titolo esemplificativo, i rifiuti di costruzione e di demolizione, presso i rivenditori di prodotti merceologicamente simili ai prodotti che danno origine a tali rifiuti, attribuendo tale compito alla competenza del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare;

30) realizzare un sistema adeguato di infrastrutture, anche attraverso la semplificazione a livello nazionale delle procedure per l'attivazione di nuovi impianti di riciclaggio necessari allo sviluppo dell'economia circolare, al fine di assicurare, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità di gestione e di tutela dell'ambiente, il raggiungimento degli obiettivi di legge, nonché di prevedere agevolazioni per la realizzazione di nuovi impianti nei territori in cui tale assenza comporta trasferimento di rifiuti all'interno del territorio nazionale, in contrasto con il concetto di prossimità.

31) prevedere, per i territori con minoranze linguistiche riconosciute, portali e piattaforme bilingue dello Stato;

32) l'introduzione della clausola di salvaguardia finale per le Regioni a Statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Giovedì 23 luglio 2020

Plenaria**185^a Seduta***Presidenza del Presidente*
LICHERI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Laura Agea.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019

(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020

(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il parere della Commissione Bilancio sugli emendamenti, salvo alcuni, riferiti agli articoli da 1 a 5.

La Commissione riprende l'esame degli ordini del giorno, a partire da quelli che erano stati accantonati.

I senatori LOREFICE (M5S), GAUDIANO (M5S), GIANNUZZI (M5S), RICCIARDI (M5S), BOTTO (M5S), e TONINELLI (M5S) aggiungono la loro firma, ove mancante, ai successivi ordini del giorno a firma di senatori del Gruppo M5S.

Con il parere favorevole del relatore senatore PITTELLA (*PD*), il Rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/1721/7/14.

Su richiesta del RELATORE, il PRESIDENTE mantiene l'accantonamento dell'ordine del giorno G/1721/8/14.

Con il parere favorevole del RELATORE, il Rappresentante del GOVERNO accoglie gli ordini del giorno G/1721/13/14 (testo 2), G/1721/16/14, G/1721/17/14 riformulato in un testo 2, G/1721/18/14 riformulato in un testo 2, G/1721/19/14, G/1721/20/14 e G/1721/30/14, questi ultimi tre sottoscritti dal senatore ALFIERI (*PD*).

L'ordine del giorno G/1721/32/14 decade per assenza dei proponenti.

Con il parere favorevole del RELATORE, il Rappresentante del GOVERNO accoglie gli ordini del giorno G/1721/33/14, G/1721/34/14, sottoscritto dal senatore ALFIERI (*PD*), nonché le riformulazioni in testi 2 degli ordini del giorno G/1721/35/14, G/1721/36/14 e G/1721/37/14.

Con il parere favorevole del RELATORE, il Rappresentante del GOVERNO accoglie gli ordini del giorno G/1721/38/14, G/1721/39/14, G/1721/40/14, nonché le riformulazioni in testi 2 degli ordini del giorno G/1721/41/14, G/1721/42/14 e G/1721/43/14.

In relazione all'ordine del giorno G/1721/43/14, la senatrice GIAMMANCO (*FIBP-UDC*) auspica che la riformulazione accolta dal Rappresentante del Governo non riduca l'effettività dell'impegno in favore del diritto degli autori e artisti a una remunerazione adeguata e proporzionata, prevedendo una parte fissa inderogabile.

Con il parere favorevole del RELATORE, il Rappresentante del GOVERNO accoglie quindi gli ordini del giorno G/1721/44/14, G/1721/45/14 come riformulato in testo 2, G/1721/46/14, G/1721/47/14, G/1721/48/14, G/1721/49/14, G/1721/50/14, G/1721/51/14, G/1721/52/14, G/1721/53/14, G/1721/54/14, G/1721/55/14 e G/1721/56/14, quest'ultimo riformulato in un testo 2.

Su richiesta del RELATORE, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli ordini del giorno G/1721/57/14 e G/1721/58/14.

Con il parere favorevole del RELATORE, il Rappresentante del GOVERNO accoglie quindi l'ordine del giorno G/1721/59/14, come riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato insieme con le altre riformulazioni di ordini del giorno.

Anche la senatrice MASINI (*FIBP-UDC*), in riferimento alla riformulazione accolta dal Governo sull'ordine del giorno G/1721/59/14, ribadisce

l'auspicio testé espresso dalla senatrice Giammanco che non vi sia una riduzione nell'impegno a favore dei diritti degli autori e degli artisti ad una remunerazione adeguata e proporzionata.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, con il parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, questi ultimi due sottoscritti dal senatore ALFIERI (PD).

Su richiesta del senatore Simone BOSSI (L-SP-PSd'Az), l'emendamento 1.5 è accantonato.

Con distinte votazioni, previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, sono respinti gli emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 3.1, 3.4, 3.5 (testo 2), 3.6 (testo 2), 3.11 (testo 2) e 3.14, su cui la Commissione Bilancio si è riservata di esprimere il parere.

Posto ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, è respinto l'emendamento 3.2.

Il senatore LOREFICE (M5S) ritira l'emendamento 3.7.

I senatori LOREFICE (M5S), GAUDIANO (M5S), GIANNUZZI (M5S), RICCIARDI (M5S), BOTTO (M5S) e TONINELLI (M5S) aggiungono la loro firma all'emendamento 3.9 che, previo parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è approvato.

Su richiesta della senatrice GINETTI (IV-PSI), il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 3.17.

I senatori Simone BOSSI (L-SP-PSd'Az), CASOLATI (L-SP-PSd'Az) e Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd'Az), sottoscrivono l'emendamento 3.10 che, previo parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è approvato.

Su richiesta del senatore Simone BOSSI (L-SP-PSd'Az), il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 3.12.

Con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 3.13 e 3.15.

Con il parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è approvato l'emendamento 3.16.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,05.

L'emendamento 3.17, già accantonato, posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, è approvato. Conseguentemente, l'emendamento 3.10 si intende come lettera aggiuntiva alla lettera *f*) del comma 1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

L'emendamento 4.1 decade per assenza dei proponenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1721

G/1721/17/14 (testo 2)

CANGINI, MASINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

premesso che:

gli editori di giornali svolgono un ruolo centrale nella creazione di contenuti informativi di alta qualità e rappresentano, ad oggi, il solo argine possibile alla proliferazione delle *fake news* o di analoghe attività di disinformazione. Per continuare a garantire anche nell'era digitale questa fondamentale preconditione di ogni società democratica e libera devono poter contare su una effettiva tutela del prodotto informativo;

nel mondo digitale vi è un forte squilibrio tra il valore che la produzione dei contenuti editoriali genera per le piattaforme digitali e i ricavi percepiti dagli editori: i contenuti editoriali vengono spesso, parzialmente o completamente, sfruttati dalle piattaforme digitali (OTT), senza che venga riconosciuto alcun compenso ai titolari dei diritti;

la diffusione sistematica e non remunerata di opere protette dal diritto d'autore è un fenomeno che desta grave allarme, in quanto pregiudica la sostenibilità dell'industria editoriale, svaluta l'apporto di competenze e professionalità qualificate e, non da ultimo, influisce sulla libertà e il pluralismo dell'informazione, incidendo sulla quantità e la qualità dell'offerta editoriale;

considerato che:

risulta attualmente urgente l'introduzione di un'adeguata previsione normativa che garantisca agli editori di essere remunerati, seppur a fronte di meccanismi di negoziazione contrattuale, a fronte dell'utilizzazione dei contenuti da parte delle piattaforme digitali, avuto riguardo anche delle esperienze a cui si è assistito in altri Paesi;

la nozione di «estratto breve», avuto riguardo anche delle esperienze degli altri Paesi europei, è suscettibile di dare adito a condotte potenzialmente lesive nei confronti in particolar modo degli editori, da parte

delle società che offrono servizi web di aggregatori di notizie nonché di motori di ricerca;

rilevato altresì che:

il supporto che le istituzioni devono assicurare agli operatori dell'editoria si rende, in particolare in questo momento storico, fondamentale;

le considerazioni espresse in premessa, infatti, non possono prescindere dall'analisi delle conseguenze drammatiche che hanno colpito il settore dell'editoria a causa dell'emergenza epidemiologica e delle misure che sono state intraprese per farvi fronte;

stando alle rilevazioni diffuse dall'Osservatorio dell'Associazione Italiana Editori, così come riportate da varie fonti stampa, nel 2020 saranno circa 21.000 i titoli pubblicati in meno, mentre più di 12.000 le nuove uscite bloccate, 44,5 milioni le copie non stampate e quasi 3.000 i titoli in meno da tradurre, mentre nel solo mese di aprile ben il 70 per cento degli editori avrebbe attuato o programmato la cassa integrazione. Quanto ai dati relativi al settore dell'editoria giornalistica, la *Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG)* ha evidenziato che nel primo semestre del 2020 le imprese editrici di quotidiani e periodici hanno subito una perdita di circa 403 milioni di euro: 189 milioni derivano dal calo dei ricavi delle copie vendute, 191 milioni dal crollo degli investimenti pubblicitari e 23 milioni dalla riduzione degli investimenti pubblicitari digitali;

in occasione dell'audizione tenuta lo scorso 5 maggio nell'ambito della fase istruttoria del presente disegno di legge, il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Cardani ha suggerito che la nozione di «breve estratto» da un lato debba garantire l'adeguata «qualità delle informazioni veicolate attraverso i motori di ricerca», e dall'altro fissare «un limite quantitativo al di là del quale devono essere assicurati i diritti di cui al comma 1 dell'articolo 15 della direttiva»;

il considerando n. 58 della direttiva medesima recita, tra l'altro, «Tenuto conto della forte aggregazione e dell'utilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione, è importante che l'esclusione degli estratti molto brevi sia interpretata in modo da non pregiudicare l'efficacia dei diritti previsti dalla presente direttiva»;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di garantire la tutela dei diritti degli editori, attraverso la previsione di una negoziazione obbligatoria che individui, anche tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative ed entro un termine definito, una quota adeguata dei proventi generati dai prestatori di servizi delle società di informazione finalizzata a remunerare i diritti degli editori medesimi;

a valutare la possibilità di attribuire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in caso di mancato accordo tra le parti riguardo al termine suddetto, il compito di definire le condizioni, anche economiche, della utilizzazione dei contenuti da parte delle piattaforme digitali;

a valutare iniziative volte a chiarire che, nell'ambito della definizione del concetto di «estratti molto brevi» di cui alla direttiva in oggetto, non solo venga preservata la libera circolazione delle informazioni, ma venga altresì promossa l'efficacia dei diritti previsti dalla direttiva medesima.

G/1721/18/14 (testo 2)

IANNONE, FAZZOLARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

premesso che:

la necessità di ridisegnare il diritto d'autore per adattarlo alla società dell'informazione digitale ha portato all'adozione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale;

gli editori di giornali svolgono un ruolo centrale nella creazione di prodotti informativi di alta qualità e rappresentano, ad oggi, il principale argine alla proliferazione delle notizie ostili o di analoghe attività di disinformazione;

al fine di tutelare la qualità dell'informazione, è necessario rafforzare l'indipendenza autoriale e giornalistica, grazie a maggiori garanzie d'investimento per gli editori;

esiste un forte squilibrio tra il valore che la produzione dei contenuti editoriali genera per le piattaforme digitali e i ricavi percepiti dagli editori: i contenuti editoriali vengono spesso sfruttati dalle piattaforme digitali (*Over-the-top*), in maniera parziale o totale, senza il riconoscimento di alcun compenso ai titolari dei diritti;

già nel 2014 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni rilevava questo enorme divario di valore e il suo impatto negativo sull'economia dell'intero sistema dell'informazione, che rischia di comprometterne il funzionamento;

questa distorsione del mercato pregiudica la sostenibilità dell'industria editoriale, svaluta l'apporto di competenze e professionalità qualificate e influisce sulla libertà e il pluralismo dell'informazione, incidendo sulla quantità e la qualità dell'offerta editoriale;

la diffusione sistematica di opere protette dal diritto d'autore e la mancata remunerazione dei diritti connessi rischia di violare la sovranità digitale nazionale;

considerato che:

il supporto che le istituzioni devono assicurare agli operatori dell'editoria si rende fondamentale;

le considerazioni espresse in premessa non possono prescindere dall'analisi delle conseguenze drammatiche che hanno colpito il settore dell'editoria a causa dell'emergenza epidemiologica e delle misure che sono state intraprese per farvi fronte;

l'emergenza sanitaria sta determinando, infatti, per effetto del crollo degli investimenti pubblicitari delle imprese, un pesante aggravamento delle condizioni di sostenibilità economica per numerose realtà editoriali - giornali, quotidiani e periodici - che pure stanno svolgendo un'indispensabile funzione informativa di pubblico servizio nell'ambito dell'emergenza in atto;

dati rilasciati dalla Federazione Italiana Editori Giornali mostrano come nel primo semestre del 2020 le imprese editrici di quotidiani e periodici hanno subito una contrazione economica di circa 403 milioni di euro, di cui 189 milioni derivano dal calo dei ricavi delle copie vendute, 191 milioni dal crollo degli investimenti pubblicitari e 23 milioni dalla riduzione degli investimenti pubblicitari digitali;

tenuto conto che:

risulta attualmente urgente l'introduzione di una previsione normativa che garantisca agli editori un'adeguata remunerazione, a fronte di meccanismi di negoziazione contrattuale obbligatoria, per l'utilizzazione dei contenuti da parte dei prestatori di servizi dell'informazione, avuto riguardo anche delle esperienze a cui si è assistito in Europa;

la definizione di «estratto breve» è suscettibile di dare adito a condotte potenzialmente lesive nei confronti, in particolare, degli editori da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione quali aggregatori di notizie e motori di ricerca, anche avuto riguardo di analoghe esperienze in Europa;

in occasione dell'audizione tenuta lo scorso 5 maggio 2020 nell'ambito della fase istruttoria del presente disegno di legge, il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Cardani ha auspicato che la nozione di «breve estratto» da un lato possa garantire l'adeguata «qualità delle informazioni veicolate attraverso i motori di ricerca», e dall'altro comporti la definizione di «un limite quantitativo al di là del quale devono essere assicurati i diritti di cui al comma 1 dell'articolo 15 della direttiva»;

il considerando n. 58 della direttiva medesima recita, inoltre, «Tenuto conto della forte aggregazione e dell'utilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione, è importante che l'esclusione degli estratti molto brevi sia interpretata in modo da non pregiudicare l'efficacia dei diritti previsti dalla presente direttiva»;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di garantire la tutela dei diritti degli editori, attraverso la previsione di una negoziazione obbligatoria che individui, anche tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative ed entro un termine definito, una quota adeguata dei proventi generati dai prestatori di servizi delle società di informazione finalizzata a remunerare i diritti degli editori medesimi;

a valutare la possibilità di attribuire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in caso di mancato accordo tra le parti riguardo al termine suddetto, il compito di definire le condizioni, anche economiche, della utilizzazione dei contenuti da parte delle piattaforme digitali;

a valutare iniziative volte a chiarire che, nell'ambito della definizione del concetto di «estratti molto brevi» di cui alla direttiva in oggetto, non solo venga preservata la libera circolazione delle informazioni, ma venga altresì promossa l'efficacia dei diritti previsti dalla direttiva medesima.

G/1721/35/14 (testo 2)

DE LUCIA, GIANNUZZI, LOREFICE, GAUDIANO, RICCIARDI, BOTTO, TONINELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

premesso che:

l'articolo 9 dell'A.S 1721 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;

un corretto recepimento della direttiva in oggetto, in particolare degli articoli 18 e 19, permetterebbe di garantire agli autori maggiori tutele per quanto concerne la remunerazione derivante dallo sfruttamento commerciale ed economico delle loro opere, andando a sanare alcune distonie createsi nel corso del tempo sia a livello normativo che contrattuale, che vedono gli autori quale parte contrattuale più debole;

a tal fine risulta essere necessario prevedere apposite disposizioni di legge al fine di destinare agli autori una quota percentuale di remunerazione almeno in un minimo inderogabile, lasciando alla libertà negoziale eventuali variazioni in aumento;

impegna, quindi, il Governo:

in fase di esercizio della delega, a valutare l'opportunità di disporre apposite misure di rafforzamento e aggiornamento dei meccanismi di tu-

tela del diritto degli autori e artisti a ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata per lo sfruttamento economico e commerciale delle loro opere o esecuzioni concesse in licenza, sulla base di una quota percentuale minima dei proventi dello sfruttamento.

G/1721/36/14 (testo 2)

DE LUCIA, GIANNUZZI, LOREFICE, GAUDIANO, RICCIARDI, BOTTO, TONINELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

premesso che:

l'articolo 9 dell'A.S 1721 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;

in particolare, tra i principi e i criteri direttivi da seguire, la lettera *h*) prevede, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva oggetto di recepimento, che nel caso di utilizzo *online* delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione, trovino adeguata tutela i diritti degli editori e quelli degli autori di tali pubblicazioni;

considerato che:

in Italia viene esercitata liberamente da oltre 600 addetti l'attività di rassegna stampa, selezionando a seconda del cliente le informazioni di interesse con profili di ricerca di volta in volta concordati e aggiornati. Risulta necessario che anche per questo particolare servizio informativo vengano previste particolari negoziazioni obbligatorie, per definire le condizioni economiche per l'utilizzazione dei contenuti, tra editori e operatori delle rassegne stampa;

impegna, quindi, il Governo:

in fase di esercizio della delega, a valutare l'opportunità di includere tra i prestatori di servizi della società dell'informazione, ove e per quanto assimilabili, anche i prestatori di servizi di rassegne stampa.

G/1721/37/14 (testo 2)

DE LUCIA, GIANNUZZI, LOREFICE, GAUDIANO, RICCIARDI, BOTTO, TONINELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

premessi che:

l'articolo 9 dell'A.S. 1721 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;

in particolare, tra i principi e i criteri direttivi da seguire, la lettera *h*) prevede, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva oggetto di recepimento, che nel caso di utilizzo *online* delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione, trovino adeguata tutela i diritti degli editori e quelli degli autori di tali pubblicazioni;

considerato che:

al fine di garantire efficacemente l'adeguata tutela dei diritti degli editori dovrebbe essere introdotto un meccanismo di negoziazione obbligatoria tra le parti interessate che individui una quota adeguata di proventi che gli editori devono percepire, così come già previsto dai criteri di delega in favore degli autori della pubblicazione di carattere giornalistico,

impegna, quindi, il Governo:

in fase di esercizio della delega, a valutare l'opportunità di prevedere, a tutela degli editori, una negoziazione obbligatoria, al fine di individuare una quota dei proventi generati dai prestatori di servizi della società dell'informazione che remunererà il diritto degli editori di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790, nonché l'eventuale intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in caso di mancato accordo.

G/1721/41/14 (testo 2)

GAUDIANO, LOREFICE, GIANNUZZI, RICCIARDI, BOTTO, TONINELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

premessi che:

l'articolo 9 dell'A.S. 1721 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;

in particolare, in fase di recepimento di quanto disposto dall'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva, è necessario tutelare l'attività di scambio di informazioni mediante condivisione *online* e collegamenti ipertestuali, anche attraverso incorporamento (c.d. *embed*), realizzata da utenti privati della rete Internet, senza finalità di lucro, e quindi senza mettere in pericolo i diritti riservati ad autori ed editori, sempre che i contenuti siano stati resi disponibili sul *web* nel rispetto delle norme del diritto d'autore;

impegna, quindi, il Governo:

in fase di recepimento della direttiva (UE) 2019/790, a valutare l'opportunità di garantire, ove e per quanto possibile, il diritto dell'utilizzatore privato che agisce senza scopo di lucro, di poter inserire su un altro sito Internet, mediante collegamento ipertestuale o incorporamento, opere protette già rese disponibili dal prestatore di servizi di condivisione.

G/1721/42/14 (testo 2)

GAUDIANO, LOREFICE, GIANNUZZI, RICCIARDI, BOTTO, TONINELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

premessi che:

l'articolo 9 dell'A.S. 1721 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;

in particolare, il Titolo IV, Capo 3, della direttiva delinea le disposizioni relative all'equa remunerazione di autori e artisti, ivi compresi gli interpreti e gli esecutori, nei contratti di sfruttamento commerciale ed economico delle opere;

l'assetto normativo nazionale vigente prevede già alcune forme di diritto al compenso per specifiche tipologie di utilizzazioni, ma per quanto concerne quelle relative alle piattaforme *on demand* la remunerazione è prevista solo per gli artisti del settore audiovisivo, escludendo quello musicale;

impegna, quindi, il Governo:

in fase di esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, a valutare l'opportunità di prevedere, ove e per quanto possibile, anche per gli artisti interpreti o esecutori di fonogrammi, che abbiano ceduto i diritti per la messa a disposizione le loro opere su servizi di musica su richiesta, una remunerazione adeguata e proporzionata da parte di chi ha effettuato la messa a disposizione, da gestire in forma collettiva.

G/1721/43/14 (testo 2)

GIAMMANCO, MASINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

premesso che:

l'articolo 9 del provvedimento detta i principi e criteri di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e i diritti connessi nel mercato unico digitale;

gli autori dovrebbero poter partecipare al successo delle opere dagli stessi create, dovendo essere loro garantita una quota percentuale minima inderogabile derivante dal loro utilizzo commerciale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di definire, nei decreti legislativi di attuazione della direttiva 2019/790/UE, la remunerazione adeguata e proporzionata che gli autori e gli artisti hanno diritto di ricevere ai sensi dell'articolo 18 della direttiva, prevedendo una parte fissa inderogabile e una parte variabile definita in percentuale dei proventi percepiti da coloro ai quali gli autori e gli artisti hanno concesso in licenza o trasferito i diritti;

a definire le modalità con cui gli autori possono esercitare il diritto di richiedere e ricevere su richiesta le informazioni di cui all'articolo 19 della direttiva (UE) 2019/790.

G/1721/45/14 (testo 2)

LOREFICE, GIANNUZZI, GAUDIANO, RICCIARDI, BOTTO, TONINELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

premessi che:

l'articolo 9 dell'A.S. 1721 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;

in particolare, tra i principi e i criteri direttivi da seguire, la lettera c) del medesimo articolo prevede l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, che consente di escludere o limitare l'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali;

l'emergenza determinata dalla pandemia da Covid-19 ha messo in evidenza quanto sia sempre più necessario garantire accesso libero alla scienza, alla ricerca e a tutti gli strumenti di didattica *online*, attraverso la condivisione di materiale in formato telematico;

limitazioni e barriere normative rendono troppo restrittivo l'accesso al patrimonio culturale e scientifico a livello telematico e digitale da parte di università e centri di ricerca e la conseguente condivisione di dati e informazioni;

impegna, quindi, il Governo:

in fase di attuazione delle deleghe per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, a valutare l'opportunità di limitare, ove e per quanto possibile, il campo di applicazione delle eccezioni e limitazioni in materia di utilizzo di opere e altri materiali in attività didattiche digitali e di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva stessa, al fine di garantire agli autori di opere scientifiche, in particolar modo quelle finanziate da fondi pubblici, il diritto di ripubblicazione in accesso aperto.

G/1721/56/14 (testo 2)

MANTOVANI, LOREFICE, GAUDIANO, GIANNUZZI, RICCIARDI, BOTTO, TONINELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

premessò che:

l'articolo 9 dell'A.S 1721 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;

in particolare, tra i principi e i criteri direttivi da seguire, la lettera c) del medesimo articolo prevede l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, che consente di escludere o limitare l'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali;

si ritiene necessario assicurare l'accesso e il libero scambio di opere e materiali didattici protetti dal diritto d'autore, che permettono a insegnanti e allievi, in un contesto educativo formale, di poterli utilizzare mediante strumenti digitali, nel rispetto della normativa vigente;

impegna, quindi, il Governo:

in fase di attuazione delle delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, a valutare l'opportunità di consentire, nella definizione più ampia possibile, l'accesso e il libero scambio di opere e materiali da utilizzare nelle attività didattiche.

G/1721/59/14 (testo 2)

MASINI, GIAMMANCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

premessò che:

l'articolo 9 del provvedimento detta i principi e criteri di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e i diritti connessi nel mercato unico digitale;

l'articolo 18 della direttiva «*copyright*» (UE) 2019/790, prevede il diritto all'equo compenso, adeguato e proporzionato, per la messa a disposizione di opere in *streaming*, in favore degli artisti interpreti ed esecutori della musica;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, ove e per quanto possibile, nella stesura dei decreti legislativi di attuazione della direttiva (UE)

2019/790, che gli artisti interpreti o esecutori di fonogrammi, anche nel caso in cui abbiano ceduto i diritti per lo sfruttamento delle loro opere, possano ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata per la messa a disposizione delle stesse, da gestire in forma collettiva secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Giovedì 23 luglio 2020

Plenaria
38ª Seduta

Presidenza della Presidente
PUCCIARELLI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Maurizia Brugè, Sofia Donato e Orietta Mariotti, rappresentanti del gruppo Caregiver Familiari Comma 255.

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente PUCCIARELLI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di rappresentanti di Caregiver Familiari Comma 255, sul tema delle disabilità

La presidente PUCCIARELLI, nel ringraziare le personalità che partecipano all'audizione odierna, informa che invierà nei prossimi giorni lo schema di una possibile risoluzione che potrebbe concludere il lavoro

della Commissione sulle disabilità. Informa inoltre di avere compiuto un passo, a seguito di una segnalazione della collega Fedeli, per acquisire elementi in ordine alla vicenda che ha visto una vittima italiana in Colombia, il napoletano Mario Paciolla, che collaborava con le Nazioni Unite all'attuazione del piano di pace tra il governo di quel Paese e le FARC.

La dottoressa Maurizia BRUGÈ, ricorda di essere tra i promotori del gruppo Caregiver che tra i suoi obiettivi ha quello di favorire l'attuazione della legge di bilancio del 2018 con la quale è stato istituito un fondo per i *caregiver* familiare. Va messo in rilievo a tal proposito che i *caregiver* hanno necessità di sostegno sia sul piano morale sia soprattutto sul piano economico in quanto si tratta di persone totalmente prive di tutele.

La dottoressa Sofia DONATO, nel ricordare la manifestazione organizzata ieri a Montecitorio dai *caregiver*, ne descrive il ruolo insostituibile a sostegno delle persone disabili. Spesso si tratta figli, fratelli, genitori e l'impegno, totalizzante e a tempo pieno, non consente lo svolgimento di alcuna altra attività. Proprio per questo l'appoggio pieno da parte dello Stato è indispensabile anche in termini di sostegno economico. Al riguardo, sottolinea l'importanza che vada avanti il disegno di legge n. 1461 sui *caregiver* all'esame della Commissione lavoro del Senato.

Il senatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*), descrivendo la sua esperienza e la conoscenza con alcuni esponenti del gruppo che partecipa alla seduta odierna, esprime l'auspicio che prontamente si possa giungere al riconoscimento del ruolo dei *caregiver*.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*) sottolinea l'importanza del lavoro che si sta svolgendo presso la Commissione lavoro sul disegno di legge n. 1461 con il quale vengono affrontate questioni di grande rilievo per la dignità di tante persone e di tante famiglie che vivono e affrontano positivamente le difficoltà connesse alle disabilità. Per questo è necessaria una mobilitazione delle coscienze che consenta di giungere ad un riconoscimento anche formale dei *caregiver*.

La dottoressa Orietta MARIOTTI descrive l'organizzazione familiare e la sua personale esperienza di cura quotidiana della figlia Alessia, affetta dalla sindrome di Rett.

La dottoressa DONATO ricorda ancora una volta le rinunce che debbono fare i *caregiver* in ordine alla propria vita professionale e sociale, rinunce fatte con amore ma non meno gravose. La rinuncia ad una attività lavorativa non di rado, peraltro, è anche all'origine di una condizione di povertà. Proprio per questo sono indispensabili la presenza dello Stato e l'intervento pubblico.

La presidente PUCCIARELLI ringrazia le personalità che hanno partecipato alla seduta odierna e i senatori presenti e dichiara chiusa la procedura informativa, riservandosi di verificare se sia ancora possibile che questa Commissione si possa esprimere sul disegno di legge n. 1461 con un parere.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Giovedì 23 luglio 2020

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Davide GARIGLIO

La seduta inizia alle ore 8,25.

IN SEDE CONSULTIVA

Alla V Commissione della Camera e alla 5ª Commissione del Senato: Programma Nazionale di Riforma per l'anno 2020, di cui alla III Sezione del Documento di economia e finanza 2020

Doc. LVII, n. 3 – Sezione III e Allegati

(Parere alla V Commissione della Camera)

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento iniziato nella seduta di ieri, 22 luglio.

Il senatore Francesco MOLLAME (*M5S*), *relatore*, ricorda che nella seduta di ieri ha illustrato il parere favorevole sul Programma nazionale di riforma.

Guido Germano PETTARIN (*FI*) nel ricordare che il PNR 2020 non è una scelta contingente ma sistemica e delinea il futuro del nostro Paese per 3-5 anni, lamenta la mancanza di coinvolgimento delle forze di opposizione specie sullo scostamento di bilancio che ammonta a 25 miliardi. Nell'affermare che il gruppo di Forza Italia resta comunque disponibile a un eventuale futuro coinvolgimento, dichiara il voto contrario del gruppo di Forza Italia.

La senatrice Sonia FREGOLENT (*L-SP-PSd'Az*) lamenta il mancato coinvolgimento delle forze di minoranza in un momento storico molto difficile per il nostro Paese. Il PNR inciderà sulla vita futura degli italiani e

sarebbe dunque stato necessario un coinvolgimento mentre le forze politiche di opposizione sono state costrette a un *iter* accelerato e senza sufficiente coinvolgimento. Dichiara il voto contrario del gruppo della Lega.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore. (*vedi allegato*).

La seduta termina alle ore 8,35.

Piano nazionale di riforma 2020
(Doc. LVII-n. 3, Sezione III e allegati)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il Piano nazionale di riforma 2020 (Doc. LVII-n. 3, Sezione III e allegati);

nell'area prioritaria 4, (Pubblica amministrazione) il Governo annuncia l'intenzione di proseguire nel processo di autonomia differenziata, procedendo preliminarmente alla definizione preliminare dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP) nelle materie oggetto di autonomia; l'attuazione del processo di autonomia differenziata proseguirà inoltre, negli intendimenti dell'Esecutivo, in parallelo con la definizione di strumenti perequativi, inclusi quelli di carattere infrastrutturale, con l'obiettivo di ridurre il divario tra il Nord e il Sud del Paese, in attuazione dei principi di coesione e di solidarietà nazionale;

un ulteriore impegno che il Governo si assume nel presente documento è quello di «proseguire nella definizione di iniziative (normative o concertative)» dirette al fine di ridurre il contenzioso fra Stato, regioni e province autonome, «anche mediante l'introduzione di strumenti normativi di conciliazione e prevenzione dei conflitti»;

al riguardo, si segnala che l'ultima relazione annuale sull'attività della Corte costituzionale, presentata lo scorso aprile e relativa all'anno 2019, afferma che «i ricorsi di Stato, Regioni, Province autonome sono notevolmente aumentati, passando dagli 87 del 2018 (92 nel 2017) ai 117 del 2019»; in tale relazione viene evidenziata peraltro un'ulteriore criticità, legata al ritardo con cui talvolta Stato e regioni danno attuazione al principio di leale collaborazione e viene sollecitata l'opportunità di individuare meccanismi di conciliazione in una fase che preceda l'entrata in vigore degli atti legislativi, o quanto meno preceda le impugnative;

in base al Piano, gli enti territoriali saranno inoltre coinvolti nel processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione; in particolare, il Piano annuncia l'intenzione di affidare al Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale e la Conferenza unificata, il compito di adottare linee guida di condotta tecnologica per le Amministrazioni, al fine di garantire il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati e dei servizi digitali dell'Amministrazione Statale, Regionale e Locale.

nel trasporto pubblico locale, il Governo sottolinea come l'obiettivo di garantire servizi di trasporto pubblico locale più efficienti e di qualità sarà perseguito anche attraverso il superamento della spesa storica

nella ripartizione del Fondo TPL e l'applicazione del costo standard come parametro di riferimento per la remunerazione dei servizi;

sempre nel settore del trasporto pubblico locale, il Governo sottolinea inoltre l'importanza, sia nella fase della ripresa che a regime, di perseguire una flessibilità degli orari di servizio in entrata e in uscita (che può essere diversa tra città e città in relazione alle esigenze lavorative e produttive), valutando un servizio modulato per fasce orarie e/o distribuito su sei giorni lavorativi in modo da evitare, soprattutto nelle grandi città, il picco nelle ore di punta;

con riferimento alla mobilità sostenibile, per quanto riguarda specificamente lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, il Governo ricorda nel Piano, che è stato istituito un apposito Fondo, con una dotazione finanziaria di 150 milioni per il triennio 2022-2024, destinato a finanziare nella misura del 50 per cento la realizzazione di nuove piste ciclabili urbane da parte degli enti locali; si annuncia inoltre che è di prossima emanazione un decreto di ripartizione di circa 140 milioni con l'obiettivo di aumentare la sicurezza della rete ciclabile urbana ed ampliarla;

in materia di coesione territoriale, gli strumenti di intervento del Governo annunciati nel Piano sul punto ruotano attorno: 1) al nuovo «Piano Sud 2030 – Sviluppo e coesione per l'Italia», presentato dal Governo il 14 febbraio 2020, che rappresenta lo strumento per un'azione coordinata di rilancio degli investimenti nel Mezzogiorno, anche mediante la piena attuazione della cosiddetta Clausola del 34% ed il rilancio della Strategia nazionale per le aree interne; 2) alla riorganizzazione della programmazione delle risorse per la coesione, sia dei Fondi europei che dei Fondi nazionali di sviluppo e coesione, con riguardo al nuovo ciclo 2021-2027; 3) ad un nuovo impulso all'attuazione della programmazione dei Fondi strutturali europei della programmazione 2014-2020;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema bancario e finanziario**

Giovedì 23 luglio 2020

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,15.

